

**XVII CONGRESSO  
NAZIONALE F.A.R.E.**

**“Evoluzione e  
sostenibilità del  
sistema sanità:  
impatto strategico  
degli acquisti  
e ruolo del  
provveditor-economista”**

**RICCIONE  
PALAZZO DEI  
CONGRESSI****30 NOVEMBRE  
03 DICEMBRE  
2011**

**Faviere:  
falso rilevante  
e tassatività  
delle cause di  
esclusione**

**Savastano:  
analisi sui  
carichi di lavoro  
per valutare le  
performances**

**Interviste di Teme:  
B.Braun  
Un'industria  
europea leader  
nel mercato**



Smith & Nephew è al tuo fianco per ridurre i costi umani ed economici delle ferite.


**Per i pazienti. Per il budget. Adesso.◇**

Saremo presenti al XVII Congresso Nazionale FARE (Riccione, 30/11-3/12 2011).  
Per ulteriori informazioni visita il nostro stand.

Wound Management  
Smith & Nephew S.r.l.  
Via De Capitani 2A  
20864 Agrate Brianza (MB)

T. +39 039 60941  
F. +39 039 65153  
Numero verde: 800 39 30 60  
\*Marchio di Smith & Nephew

contattaci@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.it/wound  
www.curadelleferite.it  
www.globalwoundacademy.com



In copertina:  
per gentile concessione  
del Palazzo dei Congressi di Riccione.

...esseri di Riccione

10.11 | sommario

## teme

Tecnica e metodologia economica  
Mensile di tecnica ed economia sanitaria  
fondato nel 1962 per l'aggiornamento professionale  
degli economisti e provveditori della Sanità.

ISSN 1723-9338

Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma  
Trib. Viterbo n. 393 del 13/04/93  
Anno 49 - Ottobre 2011

Organo ufficiale della FARE  
Federazione delle Associazioni Regionali  
Economisti e Provveditori della Sanità  
www.fareonline.it

Direttore responsabile  
Marco Boni  
e-mail: direttore@teme.it

Capo redattore  
Enza Colagrosso  
Via Orvieto, 24 - 00182 Roma  
Tel. 393.5564782 - e-mail: redazione@teme.it

Redazione  
Gianni Conti - Salvatore Coronato - Massimo Masetti  
Salvatore Torrisi - Corrada Valle  
e-mail: redazione@teme.it

Corrispondenti  
Lombardia - Calogero Calandra  
A.O. San Paolo - Via di Rudini, 8 - 20142 Milano  
Tel. 02.81842122 - Fax. 02.8184400  
calogero.calandra@ao-sanpaolo.it

Triveneto - Marco Molinari  
Azienda ULSS n. 20 - Via Murari Bra, 35 - 37136 Verona  
Tel. 045.8075764 - Fax 045.8075739  
mmolinari@ulss20.verona.it

Italia Centrale - Orfeo Mazza  
Az. USL2 Urbino - Via S. Chiara, 24 - 61029 Urbino (PU)  
Tel. 0722.301832 - Fax 0722.301835

Puglia - Filippo Jacobellis  
Via della Repubblica, 3 - 70010 Adelfia (BA)  
Tel. 080.4596070

Sicilia - Salvatore Messina  
AO Umberto 1° Contrada Ferrante - 94100 Enna  
Tel. 0935.516705 - tucciomesina@virgilio.it

Amministrazione, pubblicità e Abbonamenti  
ASSOAE Edizioni TEME - Piazza del Duomo, 6  
01033 Civita Castellana (VT)  
Tel. e Fax 0761.513737  
e-mail: amministrazione@teme.it  
assoael.teme@virgilio.it

Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00  
c/c Postale 10130011  
intestato a ASSOAE Edizioni TEME  
Partita IVA: 01416490561

Editore - ASSOAE  
Via A. Pistola, 21 - 01033 Civita Castellana (VT)  
Iscrizione R.O.C. n. 7852

Impaginazione e Stampa  
Edizioni Grafiche Manfredi s.n.c.  
Via G. Mazzoni, 39/A - 00166 Roma - Tel. 06.6243159  
e-mail: edizionimanfredi@tiscali.it

Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L'editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall'art.7 del sopra citato D.Lgs. scrivendo a: Assoael Edizioni Teme, Via A. Pistola 21 - 01033 Civita Castellana (VT).

Autorizzazione del Tribunale di Viterbo n. 393 del 13/04/93

Diritti Riservati



ASSOCIATO ALL'U.S.P.I.  
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Chiuso in tipografia il 25 ottobre 2011

### 3 editoriale

Tempo di bilanci

Franco Astorina

### 6 pubbliche gare

Una riflessione su falso rilevante e  
tassatività delle cause di esclusione

Marcello Faviere

### 15 normazione

Metodologie e formule per l'individuazione dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa

Mario Zoppellari

### 21 le interviste di Teme

B. Braun: un'industria europea leader di mercato

Enza Colagrosso

### 23 pubbliche gare

Il (nuovo) obbligo di aprire le buste contenenti le offerte tecniche  
in seduta pubblica

F. Martinez, D. Moscuza

### 27 assistenza protesica

Ausili ad assorbimento per incontinenti in Regione Lombardia:  
una convenzione a misura di paziente

a cura di Centrale Regionale Acquisti

### 32 gestione

L'analisi sui carichi di lavoro come strumento per la valutazione  
delle performances

Riccardo Savastano

### 37 le aziende informano

PSIS: a Padova le aziende sanitarie affidano la sterilizzazione dei  
ferri chirurgici ad un service esterno

Enza Colagrosso

### 42 gli esperti rispondono

### 43 elenco fornitori

# teme

Investire su **teme** significa scegliere una professionalità al passo con i tempi.

## teme

è l'organo ufficiale di comunicazione ed informazione della F.A.R.E. - Federazione delle Associazioni Regionali Proveditori Economi del SSN - ed ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di tenere aggiornati continuamente i lettori sulla evoluzione legislativa nell'ambito degli acquisti di beni e servizi e sui temi dell'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale in sanità pubblica e privata.

## teme

è nata nel 1962 come strumento formativo e di sussidio per l'aggiornamento professionale dei provveditori e degli economisti della sanità. In tutti questi anni la rivista si è imposta all'attenzione dei propri lettori quale efficace strumento di informazione per l'alto valore degli argomenti trattati, per l'elevata competenza e prestigio dei suoi autori. Attraverso la sua linea editoriale la rivista si pone quale punto d'incontro fra le diverse realtà degli operatori per evidenziare le eccellenze e riservare uno spazio di confronto con le aziende fornitrici di beni e servizi in sanità.

## teme

esce con periodicità mensile (10 numeri - doppio luglio/agosto e novembre/dicembre) a sottolineare che l'interesse precipuo non è quello di "essere sulla notizia", bensì quello di portare al lettore gli strumenti di lavoro più idonei.

## teme

è diretta ad enti istituzionali - centrali e periferici - che hanno competenze sulla sanità; ai direttori generali, ai direttori amministrativi e sanitari, ai farmacisti, agli ingegneri clinici delle aziende ospedaliere e locali del SSN; ai provveditori ed economisti associati alla FARE; agli organismi di consulenza tecnica e giuridica; alla sanità privata; alle aziende produttrici e fornitrici di beni e servizi destinati alla sanità. I suoi unici destinatari sono tutti quegli attori del SSN che interpretano il proprio ruolo da protagonisti di una crescita costante.

## teme

è indicizzata con il n.ISSN 1723-9338, ha una tiratura media di 3.000 copie/numero ed è distribuita esclusivamente per abbonamento su tutto il territorio nazionale.



### Sottoscrizione e/o rinnovo abbonamento per l'anno 2012

Abbonamento ordinario singolo € 100,00

Abbonamento multiplo (minimo 3 abbonamenti) cad. € 95,00

(IVA assolta dall'Editore in virtù art. 74 lett)d DPR 26.10.72 e DM 29.12.89 e successive modifiche e integrazioni)

Pubblicazione bilanci Aziende SSN  
Pagina intera formato A/4 € 390,00

Il pagamento, intestato a ASSOAEI ed. TEME  
Via A. Pistola, 21 - 01033 Civita Castellana - VT  
potrà essere effettuato a mezzo:

- c/c postale n. 10130011  
- Bonifico bancario c/c n. 1153  
B.N.L. Paribas Agenzia di Civita Castellana, Via Fallisca  
cod. ABI 01005-cab.73030-CIN G-IBAN  
IT05G010057303000000001153-Swiff BNL IITRR.

Assoael garantisce la riservatezza dei dati forniti nel rispetto della L.675/96 sulla tutela dei dati personali.

# Tempo di bilanci

**Franco Astorina**  
Presidente  
F.A.R.E.

**C**ari Colleghi, cari amici, cari lettori, è tempo di bilanci per me che mi accingo alla conclusione del lungo periodo in cui ho lavorato, nel privilegiato e non facile ruolo di Presidente, per tutti i soci della FARE. È un bilancio sicuramente positivo quello che posso tirare oggi, a margine di diversi anni in cui mi sono battuto anima e corpo per una convinzione: la nostra Federazione deve uscire sempre più dal guscio e farsi interlocutore politico del nostro Paese, e ci tengo a ricordare in questa sede ciò che ho già detto più e più volte, ossia che "politico" è un termine ben più ampio, nobile e carico di valore rispetto a "partitico". Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio: o intraprendiamo un percorso di dialogo politico per dare un nuovo assetto e una nuova veste istituzionale alla nostra figura professionale, oppure siamo destinati a sparire, ad estinguerci letteralmente.

Proprio a conferma della validità della mia intuizione e della mia idea, su cui più volte ho avuto modo di confrontarmi con voi e alla quale tutti insieme abbiamo aggiunto dettagli, correzioni e strategie attuative, arriva oggi il passaggio di un traguardo che oserei definire fondamentale per la FARE. Siamo stati infatti invitati, quali interlocutori forti di un sapere utile alla collettività, a partecipare a Bruxelles ad una Commissione Europea chiamata EUCOMED. Su questi tavoli saremo chiamati a dire la nostra circa le attuali problematiche legate al settore dei dispositivi medici monouso e riutilizzabili, nonché alla centralizzazione degli acquisti in Sanità. Questo segnale io lo interpreto come una conferma di quanto abbiamo fatto e come un invito ad espanderci in questa direzione: penso che ciascuno di noi debba sentire sempre di più la Federazione come una casa e al contempo un laboratorio di idee, come una piattaforma capace di dare concretezza e realtà ai nostri progetti sul modo di continuare a lavorare in Sanità e sulle strategie possibili per non mandare sprecati anni di esperienza accumulata, che hanno una indubbia utilità per il bene del nostro Paese.

In questa chiave, sempre, ritengo che sia utile oggi come mai potenziare la nostra Fondazione, per renderla uno strumento capace di far crescere in maniera esponenziale la nostra capacità di far circolare idee e competenze, così da incrementare sempre di più il nostro know-how. Quando domani verremo fuori con sempre maggior frequenza dalle nostre sale per portare un contributo a tavoli tecnici e luoghi di dibattito istituzionali, l'esser forti di una pregevole realtà di studio e valido profilo scientifico non potrà che giocare a nostro favore.

Nel concludere torno a ringraziarvi per questi anni meravigliosi, che sono stati ricchi di soddisfazioni, scambi, relazioni stimolanti e di vera amicizia. La FARE mi ha regalato una splendida avventura e la gioia di vedere, proprio al limitare del mio mandato, un trampolino di lancio perfettamente attrezzato per il decollo. Spicchiamo il volo tutti insieme, per quel che riguarda me da domani profonderò il mio impegno con entusiasmo ancora maggiore di ieri e sarò tutto... fuorché un ex presidente "in pensione"!

**Prevenire è meglio che curare.**

SIAMO PRESENTI  
AL XVII CONGRESSO  
NAZIONALE  
DELLA F.A.R.E.

RICCIONE  
30 NOVEMBRE  
3 DICEMBRE  
2011

**Contratto di Manutenzione Gnodi.  
Perché un supermercato sempre in forma conviene.**

Gastronomie, panetterie, pescherie, macellerie di medi e grandi supermercati: dovunque l'efficienza della cucina è un elemento importante della redditività, Gnodi assicura una manutenzione programmata, che si risolve per voi in un concreto risparmio. Controlli periodici, sostituzione di parti usurate senza interruzione del servizio, maggiore durata degli impianti. Con la possibilità di formule personalizzate. Chiamateci al 0331 969260. Con Gnodi anche la cucina è servita.





Come possiamo migliorare la normale giornata vissuta da un operatore del SSN?

Alla B. Braun ci impegniamo a sviluppare prodotti, servizi e metodi di lavoro che possano garantire la sicurezza dell'operatore e migliorare le prospettive di vita e di salute del paziente. B. Braun vanta una lunga tradizione nella progettazione e realizzazione di prodotti innovativi, al passo con la tecnologia e le esigenze terapeutiche di ogni tempo.

Scegli l'Innovazione B. Braun per una maggiore sicurezza, per il futuro, per tutti noi.

SIAMO PRESENTI  
AL XVII CONGRESSO  
NAZIONALE  
DELLA F.A.R.E.  
RICCIONE  
30 NOVEMBRE  
3 DICEMBRE  
2011

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano  
Tel. +39 02 66218 1 | Fax +39 02 66218 290 | [info.bbitalia@bbraun.com](mailto:info.bbitalia@bbraun.com)

# Una riflessione su falso rilevante e tassatività delle cause di esclusione

**Dr. Marcello Faviere**

Dirigente di S. S. presso il  
Dipartimento Acquisizione Beni e  
Servizi Firenze ESTAV Centro

Tra le novità introdotte dall'ormai noto D.L. 13.05.2011 n. 70, convertito con L. 12.07.2011, n. 106 (di seguito Decreto Sviluppo) di notevole rilievo appaiono le modifiche all'art. 38 del Codice dei Contratti. In fase di prima applicazione una di queste sta sollevando qualche perplessità. Si tratta del nuovo comma 1ter che, in via generale, ridisegna la disciplina del procedimento che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dovrà seguire per l'inserimento nel casellario delle annotazioni di falso che, come noto, precludono, per un anno dalla data di iscrizione, la partecipazione a qualsiasi procedura di gara<sup>1</sup>.

Viene introdotto un generalizzato obbligo, per le stazioni appaltanti, di segnalare alla AVCP ogni ipotesi di falsa dichiarazione e, novità rispetto al precedente ordinamento, di falsa documentazione prodotta in sede di gara<sup>2</sup>.

Quello che colpisce, a prima lettura, è che la disposizione non puntualizza e non specifica se l'onere di segnalazione riguardi ipotesi di falso "qualificato", vale a dire che incida in modo sostanziale sulla ammissione o meno del concorrente (per dirla con le parole del Consiglio di Stato, un falso "non innocuo"), oppure se l'obbligo concerna ogni ipotesi di mendacio, assumendo lo stesso una rilevanza oggettiva a prescindere dal substrato sostanziale sul quale si innesta.

Sciogliere questo dubbio non è cosa di poco conto. Laddove si accettasse una interpretazione strettamente letterale, per cui l'obbligo di segnalazione scatterebbe in occasione di ogni ipotesi di falso (anche innocuo), si

potrebbe verificare il paradosso per cui - laddove la AVCP rinvenisse, nella fattispecie concreta ed in considerazione dello svolgimento dei fatti, il ricorrere dell'elemento psicologico utile per l'iscrizione del casellario informatico di cui all'art. 7 del codice nonché del nuovo art. 8 del DPR 207/2010 - tale falso potrebbe non rilevare per la gara che l'ha generato (e magari la ditta si aggiudica l'appalto e firma regolarmente il contratto), mentre costituirebbe causa necessaria e sufficiente per l'estromissione della impresa, per un anno, dalle altre gare pubbliche. Laddove, per evitare tale soluzione paradossale, si ammettesse l'idea che il falso costituisca causa di esclusione dalla gara sempre e comunque, appare evidente che verrebbe meno, in un colpo solo, tutta la teoria del falso innocuo elaborata negli ultimi anni dalla giurisprudenza amministrativa (e se ne esamineranno, in seguito, le ragioni). Ci si chiede, inoltre, se tale obbligo riguardi solo le dichiarazioni e la documentazione dell'aggiudicatario oppure di qualsiasi concorrente di cui, anche occasionalmente, la stazione appaltante dovesse rinvenire il falso.

Per capire cosa debba effettivamente essere oggetto di segnalazione e quando scatti l'obbligo informativo - il che non è di poco conto in considerazione delle pesanti sanzioni che la legge collega al mancato assolvimento - occorre esaminare come il concetto di "falso" si sia sviluppato nel quadro giuridico degli appalti pubblici. In tale percorso si coglierà l'occasione per svolgere, senza pretesa di esaustività ma al solo scopo di evidenziare alcune perplessità, una rifles-

**1.**

*Il comma 1ter dell'art. 38 così recita: "In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia".*

**2.**

*Questo conferma quanto già la giurisprudenza ha da tempo affermato, vale a dire che tale onere di comunicazione opera oltre che in caso di violazione dell'art. 48 anche in caso di violazione dell'art. 38.*

sione sulla reale portata dei predicati di rilevanza e innocuità alla luce della nuova regola della tassatività delle cause di esclusione introdotta, anch'essa, dal decreto sviluppo.

### **Le false dichiarazioni e l'esclusione dalla gara**

Per avviare un breve esame della questione relativa al rilievo che le false dichiarazioni hanno nelle procedure di gara, si prenda in considerazione un recentissimo arresto giurisprudenziale secondo il quale "in tema di partecipazione alle gare di appalto, deve ritenersi che le false dichiarazioni rese dai concorrenti giustificano *ex se* l'annullamento dell'aggiudicazione, in disparte qualsiasi approfondimento dell'elemento soggettivo del dichiarante, atteso che nel nostro ordinamento le false dichiarazioni in sede di gara, purché afferenti a requisiti o condizioni rilevanti, producono *ex se* l'effetto decadenziale sulla intervenuta aggiudicazione, nonché la obbligatoria segnalazione da parte della P.A. all'AVCP per la annotazione della notizia nel casellario informatico"<sup>3</sup>. Il caso preso in esame dai giudici amministrativi riguardava una dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale non veritiera. Quello che colpisce di questa sentenza è la nettezza delle affermazioni con cui il giudice rimarca che "pur se è vero che, nella prospettiva comunitaria, l'effetto espulsivo presuppone anche una valutazione dell'elemento psicologico, nel senso che la dichiarazione falsa deve essere ascritta quantomeno a titolo di colpa grave, tuttavia la scelta del legislatore nazionale di dare rilevanza oggettiva alla

dichiarazione mendace non appare incompatibile col diritto comunitario, trattandosi della legittima adozione di una frontiera più avanzata di tutela dell'Amministrazione contro i possibili abusi dei partecipanti alle selezioni pubbliche". La sentenza, infatti, non nega l'applicabilità del "falso innocuo", ma recupera una parte di quel formalismo che, in alcune letture particolarmente ardite di questo istituto, sembrava destinato ad essere definitivamente offuscato.

Sofferamoci ancora sul recupero del valore oggettivo e formale delle dichiarazioni in sede di gara. In altra recente pronuncia del giudice amministrativo è stato affermato, infatti, che "la falsa dichiarazione [che] afferiva ad una condanna penale subita dal concorrente proprio nell'esercizio dell'attività professionale, [...] ha impedito alla stazione appaltante di apprezzare il medesimo fatto di reato accertato nella sede penale alla stregua di fatto incidente, oltre che sulla moralità professionale del candidato, anche sulla sua stessa professionalità: atteso che, ai sensi del medesimo art. 38 comma 1 lett. f), l'aver commesso un grave errore professionale costituisce causa autonoma di non ammissione alle gare pubbliche. Non par dubbio pertanto che si trattava di un fatto (potenzialmente) incidente sulla professionalità del candidato, come tale destinato a rientrare nella valutazione relativa al possesso dei requisiti generali, da parte del concorrente"<sup>4</sup>. Di pari tono altro arresto che ha riconosciuto la legittimità della esclusione di una impresa che ha omesso di dichiarare l'esistenza di un atto di risoluzione per

3.

TAR Lazio - Roma, Sez. III - sent. 19.7.2011 n. 6465.

4.

CdS, SEZ. VI - sent. 6.06.2011 n. 33.

5.

*CdS, SEZ. V – sent. 24.02.2011 n. 1193. Il giudice conferma l'assunto sostenendo altresì che la circostanza che la risoluzione per inadempimento di un precedente appalto nei confronti di altra Amministrazione sia stata contestata in giudizio e che il relativo giudizio sia pendente, non esime la impresa interessata dal dichiararla ex art. 38, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la vicenda contenziosa non esclude il fatto dell'inadempimento, atteso che la valutazione della sua rilevanza non può essere certo rimessa al giudizio dell'impresa quando partecipa ad una nuova gara, bensì alla stazione appaltante che deve valutare l'affidabilità del concorrente cui affidare l'appalto*

6.

*Da non sottovalutare, inoltre, che nell'ambito della disciplina degli appalti il rispetto delle forme è sempre stato qualificato come garanzia per principi fondamentali in materia. Come puntualizzato da giurisprudenza consolidata, il "formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione risponde da, un lato, ad esigenze pratiche di certezza e trasparenza dell'azione amministrativa, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità e la parità di condizioni tra i concorrenti". CdS, sez. V, 5.8.2011 n. 4713, conforme CdS, sez. V, 6.09.2007, n. 4683; 23 novembre 2010, n. 8152.*

7.

*Si tenga presente che la dottrina e la giurisprudenza penale oramai consolidata ammette la configurabilità del reato di falso anche in presenza di condotte omissive. Il "falso per omissione", infatti, si configura come un reato di pura condotta, riguarda i reati di evento causalmente orientati (c.d. illecito omissivo improprio) ed è punibile quando riguarda qualcosa che si ha l'obbligo di attestare, e può anche essere un'omissione parziale. E' importante rilevare, peraltro, come l'omissione parziale tenda a confondersi con l'alterazione del documento, e non sempre è possibile distinguere chiaramente le due ipotesi. Pur coscienti del fatto che le categorie penalistiche non possano essere prese ed applicate tout court ad ipotesi di illeciti amministrativi, non può trascurarsi il fatto che sia pacifico in giurisprudenza che la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio, quando solo l'istanza ammissibile genera obbligo di decidere nel merito. L'inganno potenziale della falsa attestazione di dati necessari per determinare, al momento dell'istanza, il ricorrere dei presupposti per ottenere il beneficio, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti. "Il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che*

inadempimento di un precedente appalto nei confronti di altra Amministrazione (ex art. 38, comma 1, lettera f) del Codice), sulla base del presupposto che l'Amministrazione appaltante deve essere messa in grado di valutare i precedenti professionali delle imprese concorrenti e, quindi, di tenere conto anche di rapporti contrattuali intercorsi con Amministrazioni diverse, al fine di stabilire il grado di capacità tecnico professionale nella esecuzione dell'appalto. In tal caso, l'omissione equivale ad una dichiarazione oggettivamente non veritiera per cui la impresa interessata deve essere esclusa dalla gara<sup>5</sup>.

Alla base di tali pronunce vi è il principio dell'onere di allegazione di ogni informazione, potenzialmente necessaria e utile alla stazione appaltante, per valutare il possesso o meno dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa.

Corollario di tale assunto è, da una parte, che nell'utilizzo dello strumento delle dichiarazioni sostitutive, i concorrenti debbano usare l'ordinaria diligenza e fornire ogni strumento utile alla stazione appaltante per l'attività istruttoria e di verifica e, dall'altra, che questa possa richiedere ogni informazione utile a tale scopo anche aggravando gli obblighi informativi. Comportamenti omissivi contrari, a prescindere dal loro substrato psicologico, trovano specifica sanzione nella esclusione in ragione della loro valenza puramente oggettiva.

Pur coscienti dei necessari temperamenti che la disciplina delle dichiarazioni sostitutive incontra quando viene applicata in materia di gare pubbliche, occorre sempre considerare che a fondamento dell'utilizzo degli strumenti di semplificazione amministrativa, di cui le dichiarazioni sostitutive sono una delle manifestazioni più avanzate, è senza dubbio il presupposto

rapporto fiduciario tra amministrazione e amministrati (pertanto anche tra stazione appaltante e concorrente) "parti" del rapporto procedimentale, che deve essere sempre presidiato dal rispetto dei principi di correttezza e leale collaborazione<sup>6</sup>.

La normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, nonché l'interpretazione costante della giurisprudenza correlata, hanno sempre posto l'accento sulla rilevanza oggettiva del falso (anche a mezzo condotte omissive), scollegandone la punibilità sia dal substrato soggettivo (si parla infatti di reati di condotta), sia dal fine mediato che con essa si persegue<sup>7</sup>.

Il problema della incidenza del falso in relazione allo scopo ultimo per cui la dichiarazione viene utilizzata, infatti, non è emerso con tanta forza in altri settori dell'ordinamento, anche amministrativo, laddove non si dubita che il bene tutelato sia la fede pubblica e la dichiarazione falsa viene punita in quanto tale, per il potenziale inganno che in essa si annida<sup>8</sup>. Non è un caso che l'art. 75 del DPR n. 445/2000 preveda, in via generale, la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti con la dichiarazione, nel caso in cui il relativo contenuto non risulti veritiero, a prescindere sia dal perfezionarsi dell'ipotesi criminosa di falso (ideologico o materiale) che dall'effettivo rispetto della norma sostanziale oggetto della dichiarazione<sup>9</sup>.

### La rilevanza del falso

In apparente contraddizione con la tradizionale tendenza formale della giurisprudenza amministrativa, giunge l'estensione della categoria penalistica del falso innocuo anche alle procedure ad evidenza pubblica. Come si è già avuto modo di sottolineare in questa stessa rivista<sup>10</sup>, l'effetto finale dell'utilizzo di tale fattispecie è quello di negare la

valenza escludente automatica della omissione dichiarativa, per apprezzarne esclusivamente il riflesso sostanziale: solo laddove il falso riguardi una fattispecie rilevante (ad esempio un reato idoneo a causare l'esclusione del concorrente) incide sulla procedura, altrimenti risulta "innocuo".

In questa sede non si intendono ripercorrere tutti i passaggi della affermazione progressiva del falso innocuo ma solo coglierne alcuni aspetti necessari ai nostri fini.

È noto che per le direttive comunitarie in materia di appalti le false dichiarazioni del concorrente producono un effetto espulsivo alla ricorrenza di un duplice presupposto: a) che ricadano su circostanze rilevanti ai fini della partecipazione alla gara; b) che sia predicabile un rimprovero al dichiarante, nel senso che la dichiarazione falsa deve essergli ascritta quantomeno a titolo di colpa grave. Si è visto in precedenza che la stessa giurisprudenza ritiene che del secondo presupposto sembra potersi fare agevolmente a meno<sup>11</sup>. La teoria del falso innocuo negli appalti, invece, parte dall'assunto che il primo di tali presupposti sia imprescindibile e non sacrificabile. Questo chiaramente confligge con il tradizionale formalismo delle procedure di gara e la stessa giurisprudenza deve ancora trovare il giusto punto di equilibrio tra le due esigenze.

È noto, infatti, che in materia si rinvengono, da una parte, orientamenti abbastanza evoluti e spregiudicati e, dall'altra, atteggiamenti più prudenti e mediati.

Nel primo caso si sostiene il definitivo tramonto del formalismo di gara. In tale senso si è sostenuto che l'esclusione dalla gara possa avvenire "non tanto per la mancata allegazione della attestazione (autocertificazione) sulla esistenza di condanne penali per i soggetti indicati, quanto nel caso della effettiva esistenza di tali condanne". Ciò che rileva, in fin dei conti, è il possesso del

requisito soggettivo da parte del concorrente e non l'utilizzo, più o meno consono ed appropriato, che lo stesso faccia degli istituti predisposti per dichiararlo<sup>12</sup>.

Al filone più radicale sopra indicato, se ne affianca uno più moderato, dal quale emergono alcuni importanti temperamenti alla denunciata portata demolitrice del falso innocuo. La stessa giurisprudenza, infatti, ammette la non configurabilità del falso innocuo quando nella *lex specialis* di gara vi siano obblighi dichiarativi ed informativi posti pena di esclusione. È stato precisato, infatti, che l'omessa dichiarazione in ordine all'esistenza di condanne penali non è da considerarsi, di per sé, causa di esclusione (in assenza effettiva di condanne) sempre che il bando "non preveda espressamente la pena dell'esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire"<sup>13</sup>. Corollario di tale posizione è la inapplicabilità del falso innocuo nei casi in cui l'omissione non consenta alla amministrazione di operare una valutazione ponderata delle istanze, a prescindere dalla realtà fattuale e dal possesso in concreto del requisito. È stato ribadito che, nell'ambito dei rapporti amministrativi, la valutazione del carattere innocuo del falso deve essere compiuta *ex ante*, con la conseguenza che non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione<sup>14</sup>.

È stato, inoltre, stabilito che qualora la *lex specialis* di gara richieda all'impresa informazioni puntuali, che non lascino spazio a valutazioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate informazioni, la loro omissione costituisce una legittima causa di esclusione<sup>15</sup>. A tal proposito si evidenzia che dal dibattito deve essere tenuta distinta una ulteriore

*implichino un provvedimento [...] indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio". Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 27.11.2008 n. 659 (dep. 16 febbraio 2009).*

#### 8.

*Si veda, ad es. Cass. pen., sez. V, 16-03-2010, n. 16275. "Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del passaporto". Cfr. anche Cass. pen., sez. V, 09-07-2008, n. 38748: "Integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. la condotta del privato che renda a norma degli art. 46 e 76 d.p.r. n. 445 del 2000 falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria (in motivazione, la suprema corte ha osservato che poiché l'atto disciplinato dalle norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari - d.p.r. n. 445 del 2000 - in materia di documentazione amministrativa è per sua natura «destinato a provare la verità» dei fatti in esso affermati, la condizione prevista dall'art. 483 c.p. sussiste anche quando la prova possa essere poi ritenuta invalida o insufficiente da chi è preposto alla sua valutazione)".*

#### 9.

*L'art. 75 del DPR n. 445/2000, recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". A tal proposito cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 18-06-2008, n. 544: "L'art. 75, 1° comma, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 [...] del tutto chiaro nella formula letterale, prescinde per la sua applicazione dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della «non veridicità», rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante (fattispecie relativa a falsa dichiarazione resa dal rappresentante legale di una società in ordine alla posizione contributiva della stessa)". Cfr. T.a.r. Toscana [ord.], sez. II, 23-04-2008, n. 418: "La mancata indicazione di precedenti penali nel modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante, ove si chiedeva di indicare tutti i precedenti, costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 75 d.p.r. n. 445/2000 e per il conseguente annullamento della aggiudicazione".*

#### 10.

*Cfr. M Zoppellari: L'incompletezza della*

dichiarazione da rendersi in sede di gara e l'esclusione dalla gara: configurabilità del falso innocuo, in questa rivista, n. 6.11, pg. 16 e ss. cui si rimanda per la disamina della fattispecie.

11.

*Il legislatore, come vedremo anche in seguito, lo ha recuperato incardinandolo nel requisito di cui alla lett. h) dell'art. 38.*

12.

*Si veda CdS, sez. V, 13-02-2009, n. 829, in cui si legge, altresì: "Agli effetti della esclusione di una impresa da una gara pubblica la falsa dichiarazione resa dalla stessa non rileva in sé, ma solo per la sua inerenzia ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura comparativa, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in subiecta materia è quella di sanzionare con l'esclusione dalla gara il mendacio idoneo, in chiave funzionale, ad influenzare il suo svolgimento, e non il falso innocuo, costituito dalla incompleta indicazione dei soggetti titolari di cariche rilevanti nel triennio, ma non gravati da alcun precedente penale".*

13.

*TAR Toscana, sez. I, 13.6.2011 n. 1026. Si veda anche CdS, sez. V, 09-11-2010, n. 7967: "L'art. 38 d.leg. n. 163/2006 va interpretato nel senso che solo la sussistenza in concreto di una delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara determina l'effetto espulsivo; diversamente, il partecipante che non si trovi in una delle situazioni contemplate dalla suddetta disposizione, in assenza di previsioni specifiche previste dal bando di gara, non può essere estromesso dalla procedura per effetto di una dichiarazione di moralità omessa o imprecisa; l'omissione, in particolare, non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un'ipotesi di "falso innocuo", come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa (o della legge di gara) a fondare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative".*

14.

*"Non è configurabile il falso innocuo nel caso di dichiarazione di un concorrente che si sia attribuito una referenza relativa ad un progetto che non ha svolto individualmente, ma solo in qualità di collaboratore di una società, peraltro, anch'essa concorrente alla medesima gara, sussistendo l'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere. Di conseguenza, la valutazione circa la possibile incidenza di dichiarazioni non veritiere era stata già compiuta all'atto della predisposizione della normativa di gara, per cui le prescrizioni imposte con quest'ultima non potevano essere disattese al momento in cui la stessa stazione appaltante è stata chiamata a darvi applicazione". CdS, sez. VI, 8 luglio 2010 n. 4436*

15.

*CdS, sez. VI, 4907/09 cit.*

questione, spesso affrontata unitamente al tema del falso innocuo, ma che se ne differenzia per oggetto e presupposti. Sia l'AVCP che la Giurisprudenza Amministrativa, da tempo, sottolineano la delicatezza, se non la pericolosità e l'inopportunità, di dichiarazioni che abbiano ad oggetto non fatti oggettivi ma valutazioni sulla gravità degli stessi o su altri predicati, che ne possono connotare la rilevanza o meno in termini di affidabilità morale o professionale<sup>16</sup>. È stato ampiamente sottolineato, ad esempio, che laddove si lasci al concorrente la possibilità di dichiarare di non aver commesso "gravi reati", "gravi infrazioni" o "grave negligenza" difficilmente la stazione appaltante potrà contestare l'integrazione di una ipotesi di "falso". Secondo la dottrina penalistica, infatti, il substrato fattuale delle fattispecie criminose legate alla falsità ideologica o materiale consiste nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri (mediante produzione di atto autentico dal punto di vista formale, ma dal contenuto infedele alla realtà) o nella produzione di atti contraffatti o alterati. Il tratto comune, pertanto, è sempre la confrontabilità di un fatto (attestazione o documento prodotto) con un altro fatto (realtà oggettivamente riscontrabile o originale del documento). Nella fattispecie sopra descritta, pertanto, mancando uno degli elementi strutturali di tipo oggettivo difficilmente sarà riscontrabile una ipotesi di falso. Il legislatore del Decreto Sviluppo ha posto alcuni rimedi contro le difficoltà che tali prassi potevano ingenerare, anche se non tutti i problemi risultano ad oggi risolti. La questione appena descritta ha sicuramente inciso nello sviluppo della teoria del falso innocuo nelle procedure di gara, ma se ne differenzia sostanzialmente poiché, non riguarda la rilevanza o meno dell'omissione o della falsa dichiarazione, bensì la configurabilità stessa del "falso".

Dallo sviluppo giurisprudenziale, quindi, emerge con chiarezza che la stazione appaltante può modulare la portata della innocuità del falso. Per fare ciò possono essere richiesti obblighi dichiarativi precisi, estesi ed ulteriori a quelli minimi previsti dalla legge e, soprattutto, tali obblighi possono legittimamente essere posti a pena di esclusione, con l'unico limite del rispetto del principio della ragionevolezza e della pertinenza. Nella misura in cui i giudici ammettono tale possibilità non fanno altro che collegare alla dichiarazione sostitutiva ed al suo contenuto l'effetto escludente, con ciò recuperando e riportando a sistema la normativa sugli appalti (e le citate esigenze "sostanzialistiche" di matrice comunitaria) e la normativa di settore (in particolare gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e gli interessi che gli stessi presidiano).

L'innocuità del falso, pertanto, non prescinde dalle forme e dal contenuto degli atti. Le dichiarazioni sostitutive continuano ad avere una valenza giuridica autonoma, rispetto alla effettiva sussistenza dei requisiti che ne costituiscono l'oggetto. L'interesse presidiato dalla normativa sugli appalti è tutelato dalla genuinità dei documenti ed il falso che la violi persegue un fine anti-giuridico<sup>17</sup>.

La rilevanza del falso, pertanto, può entrare in gioco nella misura in cui la stazione appaltante imponga, a pena di esclusione, il corretto uso degli strumenti dichiarativi e nei limiti in cui il falso sia in grado, anche potenzialmente, di attribuire all'autore una posizione di vantaggio<sup>18</sup>.

## Rilevanza del falso

### e tassatività delle cause di esclusione

Da quanto precede emerge che nel mondo degli appalti il falso innocuo opera con precisi limiti, probabilmente più stringenti che non nel diritto penale. I temperamen-

ti ammessi dalla giurisprudenza, in ultima istanza, riconoscono alla stazione appaltante la discrezionalità di qualificare e quantificare il grado della rilevanza (e quindi della innocuità) di una falsa dichiarazione o della sua omissione.

Quello che ci si chiede, dopo l'emanazione del decreto sviluppo e l'introduzione della tassatività delle cause di esclusione, ad opera dell'art. 46 comma 1bis, è se tale equilibrio possa dirsi ancora stabile<sup>19</sup>.

Formuliamo il dubbio in altri termini e torniamo al nostro problema iniziale.

Applicando al nostro caso i principi che emergono dall'orientamento giurisprudenziale sopra esaminato, la stazione appaltante, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 38, comma 1ter, avrebbe l'onere di comunicare all'AVCP esclusivamente ipotesi di falso non innocuo ed incidente su elementi rilevanti (definiti come sopra). In altri termini non ci sarebbero ragioni per non sostenere che, nella prassi, dovrebbero essere oggetto di comunicazione solo i falsi idonei ad attribuire indebite posizioni di vantaggio e che conducano all'esclusione già nella gara in cui gli stessi siano stati utilizzati. La contraddizione denunciata in premessa sarebbe così evitata. Dopo l'introduzione dell'art. 46, comma 1bis, però, le cose stanno ancora così?

Il nuovo art. 46, comma 1bis, prevede, oltre alla elencazione normativa delle ipotesi di esclusione dalle gare pubbliche, la sanzione della nullità per quelle clausole dei bandi che ne aggiungano di nuove. In pratica viene azzerato il potere della stazione appaltante di prevedere, discrezionalmente, casi di esclusione al di fuori di quanto previsto dalla legge. Il legislatore, infatti, ha previsto non la mera illegittimità ma la nullità delle clausole con ciò comminando la maggiore sanzione possibile, con gli effetti più devastanti sia sul piano sostanziale

(inefficacia originaria ed obbligo di disapplicazione da parte degli operatori) che processuale (termini di impugnazione degli atti più ampi, rilevanza d'ufficio)<sup>20</sup>.

L'art. 64, comma 4bis, inoltre, completa la previsione citata, prevedendo che i bandi siano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti possono derogare a tali bandi tipo, dandone adeguata motivazione nella determina a contrattare. È evidente, però, che tale discrezionalità sarà sempre circoscritta in quanto non potranno, in ogni caso, essere previste ipotesi di esclusione diverse da quelle espressamente declinate dalla normativa vigente e dallo stesso art. 46.

L'AVCP non ha mancato di sottolineare, a tal proposito, che con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 46, la legittimità dell'esclusione viene ancorata non più all'espressa previsione del bando o ad un'indagine successiva sull'utilità e ragionevolezza della clausola violata, ma ad un giudizio preventivo e generale che si esprime, una volta per tutte, con la codificazione di regole puntuali da parte del legislatore e con la redazione dei cd. bandi-tipo da parte dell'Autorità<sup>21</sup>.

Lo scenario che si va delineando, pertanto, è il seguente: da un lato si limita la discrezionalità delle stazioni appaltanti di contemplare autonome cause di esclusione e, dall'altro, si affida ai bandi-tipo della AVCP la principale attività ricognitiva (ed interpretativa) delle disposizioni normative aventi portata escludente.

Tornando alle conclusioni del paragrafo precedente, quindi, la mitigazione della portata del falso innocuo, che la recente giurisprudenza ha avanzato per contemperare i vari interessi in gioco, potrebbe trovare un grosso ostacolo normativo di fronte a

16.

*Si vedano per tutte la Determinazione n. 1/2010 della AVCP, e CdS 4.08.2009 n. 4905.*

17.

*Si veda Cass. pen., sez. V, 07-11-2007: "Sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiusuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, idonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto*

18.

*CdS, sez. VI, 8 luglio 2010 n. 4436*

19.

*Il testo del comma in commento così recita: "1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle".*

20.

*Cfr. art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010, recante il codice del Processo amministrativo: "La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice [...]".*

21.

*Si veda sul punto il Documento di consultazione su "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro", rinvenibile sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it).*

sé dopo l'emanazione del decreto sviluppo. Dal momento che la Amministrazione non può più prevedere discrezionalmente autonome cause di esclusione, occorre chiedersi se esista, nell'ordinamento, una norma che preveda l'esclusione dalle gare nel caso di presentazione di false dichiarazioni. In caso di risposta positiva occorre, inoltre, chiedersi se in essa vengano contemplate tutte le ipotesi di falso, compreso quello innocuo, oppure possa considerarsi ancora valida la tesi secondo cui solo ipotesi di falso "rilevante" possano legittimare l'esclusione dalle gare.

Da una prima lettura del rinnovato art. 38, nel suo complesso, si potrebbero ipotizzare alcune prime conclusioni.

Il nuovo secondo comma, infatti, impone un nuovo obbligo dichiarativo relativamente alle sentenze di condanna. Per dirla con le parole dell'AVCP, "dal momento che è ora espressamente previsto che il concorrente dichiari **tutte** le condanne penali riportate, l'esclusione dalla procedura di gara è comminata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui il concorrente abbia omissso l'indicazione di una sentenza di condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave (salvo le esclusioni previste dallo stesso art. 38). Si consideri che il nuovo comma non prevede espressamente l'esclusione nel caso di omissione dichiarativa. È chiaro che la AVCP consideri tale omissione come un "mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice", che è una delle cause di esclusione previste dallo stesso art. 46. Saremmo in presenza di un chiaro segnale della necessaria permanenza, realizzata per via normativa e non più in via amministrativa, di quella mediazione, di quel recupero del valore formale delle dichiarazioni che la giurisprudenza amministrativa ha da sempre sostenuto affinché potesse realizzarsi com-

piutamente l'applicazione del falso innocuo alle gare pubbliche. Il falso rilevante, in tale caso, non è legato alla esistenza del requisito ma al fatto di averlo o meno dichiarato correttamente, alla genuinità ed alla completezza della dichiarazione resa nel procedimento.

Per quanto riguarda le altre dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti (soprattutto di quelli generali) non esistono, nel Codice e nel Regolamento, norme analoghe e specifiche da cui desumere la possibilità di procedere all'esclusione<sup>22</sup>. Ci si chiede se siano rinvenibili altrove.

Una soluzione interpretativa si potrebbe intravedere ipotizzando che una dichiarazione incompleta o falsa possa violare lo stesso art. 46, comma 1bis, nella misura in cui verrebbe violata una espressa norma del Codice<sup>23</sup>. Analogamente a quanto sostenuto dalla AVCP circa la già citata portata perentoria della previsione dello stesso comma in materia di condanne, ci si chiede se la previsione dell'art. 38, comma 2 - che assertivamente impone che il candidato o il concorrente attestino il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - non possa essere inquadrata tra quei casi di norme che ne legittimino l'esclusione in quanto "impongono adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, o dettino norme di divieto", pur senza prevederla espressamente<sup>24</sup>. Ammesso e non concesso che tale impostazione possa risultare corretta, si intravede un rischio notevole legato alla sua asettica applicazione, vale a dire il pericolo di un radicale passo indietro rispetto alla teoria del falso innocuo, almeno relativamente all'apprezzamento delle ipotesi di falso omissivo che, pertanto, rischierebbero di diventare tutte rilevanti, con i soli cor-

## 22.

*A dire il vero l'art. 38 comma 2, in linea con l'esigenza di tipizzazione delle cause di esclusione, ha tipizzato molte delle ipotesi di gravità contenute nel primo comma: si tratta dei requisiti di cui alle lettere e), g) ed i) per i quali la legge ha definito in via normativa cosa debba intendersi per "grave" oggettivizzandone, di fatto, la valutabilità. Per quanto riguarda altri requisiti, quelli di cui alla lett. f), m-quater) rimangono ancora i limiti legati alla indeterminazione della loro definizione.*

## 23.

*Si segue qui l'interpretazione, proposta anche dalla AVCP, secondo cui l'inciso del comma 1bis relativo agli "altri elementi essenziali" sia riconducibile all'offerta nel suo complesso e non solo alla incertezza assoluta sulla sua provenienza, come una interpretazione sintattica sembrerebbe suggerire a prima lettura.*

## 24.

*Si veda sul punto il "Documento di consultazione cit.*

rettivi del "soccorso istruttorio", nei limiti ammessi dalla vigente giurisprudenza.

Accanto a tale soluzione interpretativa si potrebbe ipotizzare, sempre in applicazione dell'art. 46, comma 1bis, una assimilazione della completezza/veridicità delle dichiarazioni agli elementi essenziali dell'offerta. La principale argomentazione a favore di tale tesi risiede nella inscindibilità del valore giuridico della "genuinità" del contenuto della dichiarazione sostitutiva e della sua capacità di "attestare" fatti o stati, come la giurisprudenza, soprattutto penale, riconosce da molto tempo. Mancando tale contenuto la dichiarazione sostitutiva non è riconoscibile in quanto tale e perderebbe la sua funzione documentale, la sua stessa essenza.

Una ultima soluzione si potrebbe intravedere nel già citato art. 75 del DPR n. 445/2000 che prevede la sanzione della perdita del beneficio conseguito in caso di dichiarazione non veritiera (in questo caso l'ammissione o l'aggiudicazione della gara). Si è già avuto modo di evidenziare le pesanti ricadute formali dell'applicazione *tout court* di tale norma che, potenzialmente, potrebbe portare ad ipotizzare l'esclusione dalla gara del concorrente che rilasci dichiarazioni non veritiere a prescindere da qualsiasi analisi o verifica circa la esistenza effettiva del requisito o della rilevanza del falso. Rimane, comunque, un dato innegabile: tale norma esiste ed è pienamente vigente.

Non sembrerebbero esserci, tuttavia, ostacoli nel sostenere una lettura "comunitariamente" orientata di tale disposizione. Il nuovo art. 46, infatti, legittima l'esclusione nei casi previsti dalla legge e solo in tali casi; l'art. 38, comma 2 prescrive l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, che chiaramente va preso nella sua completezza; l'art. 75 del DPR 445/2000 sanziona il mendacio con la perdita del beneficio ottenuto, vale a dire con

l'esclusione dalla gara; il diritto comunitario impone che solo il falso rilevante possa avere tale portata escludente. Sembra, a questo punto, che non vi siano ostacoli a sostenere che soltanto la non genuinità delle dichiarazioni che incidano su aspetti rilevanti della procedura, costituisca una ipotesi tipica di esclusione dalle procedure di gara.

Laddove tali interpretazioni risultassero in linea con la riforma in materia di tassatività delle clausole di esclusione, queste assumerebbero rilievo pratico solo laddove fosse riconosciuto alla stazione appaltante la possibilità di prevedere un obbligo dichiarativo aggiuntivo o più specifico, almeno per i requisiti dal contenuto non totalmente tipizzato<sup>25</sup>. A dire il vero non sembra negabile che una amministrazione possa chiedere, ad esempio, di indicare i casi di risoluzioni per inadempimento in cui la ditta è incorsa, in altri appalti pubblici, negli ultimi anni (per verificare i requisiti relativi alla gravità delle infrazioni o alla malafede nella esecuzione di commesse pubbliche o all'errore grave nell'esercizio della attività professionale). Ma tale obbligo potrebbe essere inserito a pena di esclusione?

Laddove accettassimo l'idea che l'art. 38, comma 2, in realtà, contenga non una mera prescrizione di stile ma l'obbligo dell'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive (intese nella completezza, nel senso indicato in precedenza) come principale strumento dal quale debbano emergere tutti gli elementi utili alla amministrazione per la verifica della presenza o meno dei requisiti generali (come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di precisare), allora la risposta sarebbe positiva. Tale soluzione avrebbe maggiore rilievo proprio nel caso di quei requisiti che necessitano di una attività conoscitiva integrativa da

#### 25.

*Tale possibilità non sembra essere messa in dubbio dal decreto sviluppo. L'art. 74, infatti, prevede, al nuovo comma 2bis, che "le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità". Tali moduli non sono vincolanti per le stazioni appaltanti, nemmeno in forma parziale, come avviene invece per i bandi tipo.*

26.

*La stessa AVCP non sembra apprezzare tale tesi dal momento in cui, nel citato documento base, parlando della dimostrazione dei requisiti (speciali) ammette che "in considerazione della finalità pubblicistica alla quale sono preordinati i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, enunciati dall'art. 97 Cost., al loro rispetto non è tenuta solo la stazione appaltante, ma anche coloro che intendono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, sui quali incombe l'obbligo di presentare offerte che, al di là del loro profilo tecnico-economico, devono avere le caratteristiche della completezza, completezza, serietà, indipendenza, segretezza: solo in tal modo è assicurato quel gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui può giungersi ad individuare il miglior contraente possibile. Pertanto, il difetto dei requisiti sostanziali di partecipazione (e, cioè, delle caratteristiche di onorabilità e professionalità necessarie per contrarre con la PA) si traduce, necessariamente, nel mancato adempimento delle prescrizioni imposte dalla vigente legislazione e comporta l'esclusione dalla procedura di gara, nonché la conseguente escussione della cauzione provvisoria versata.*

27.

*Si veda per tutte la Determinazione AVCP n. 1/2010.*

28.

*Si veda sul punto il "Documento di consultazione" cit, Parte II, in cui si afferma anche "Il fatto che il legislatore abbia demandato l'indagine sull'elemento psicologico all'Autorità si giustifica con l'esigenza di non aggravare il singolo procedimento di gara con accertamenti gravosi in ordine all'elemento psicologico del soggetto che abbia dichiarato il falso in ordine a circostanze rilevanti ai fini di gara, nonché di evitare che possa alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze e dai dubbi interpretativi che potrebbero insorgere in ordine a tale questione.*

parte della stazione appaltante (ad esempio nel caso dell'art. 38, comma 1, lett. f)). Al contrario, in caso di risposta negativa, l'esclusione sarebbe comminata solo in relazione alla presenza o meno dei requisiti di legge non rilevando più, in modo assoluto, la circostanza e le modalità con cui tali requisiti vengono dichiarati in sede di gara, con seri rischi di violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. La sanzione della esclusione non sarebbe comminabile anche nelle ipotesi in cui la stazione appaltante non venga subito messa in grado di conoscere le informazioni necessarie per l'istruttoria circa il possesso dei requisiti, con buona pace dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa<sup>26</sup>. In tale ipotesi, inoltre, non potrebbe essere nemmeno comminata l'esclusione per l'omissione di dichiarazioni relative alle condanne (anche dopo l'obbligo normativo introdotto dal decreto sviluppo) poiché la rilevanza del falso, essendo del tutto parametrata sulla esistenza o meno dei requisiti, non cambierebbe in relazione alle modalità con cui l'informazione entra nella sfera di conoscenza della stazione appaltante (e questo, abbiamo visto, non risponde né alla ratio della novella normativa, né all'orientamento della stessa AVCP).

### Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esaminato sembra potersi affermare che, nelle gare pubbliche, l'effetto escludente rimanga ancorato alle sole ipotesi di falso "non innocuo". Sussisterebbero, pertanto, i presupposti giuridici per una interpretazione orientata nel senso di considerare oggetto dell'obbligo di segnalazione alla AVCP le sole ipotesi di falso escludente. Non vi sarebbe motivo di considerare l'innocuità del falso ai fini della ammissione alla gara e non ai fini della iscrizione dello stesso nel casellario

informatico (che poi determina l'ammissibilità nelle altre gare pubbliche in applicazione della lett. h) dell'art. 38).

Questa linea si pone in continuità col passato dato che tale obbligo, è bene ricordarlo, esisteva anche prima della novella normativa in commento<sup>27</sup>.

Dopo il decreto sviluppo il sistema affida il compito di calibrare la portata del falso prevalentemente alla legge. Abbiamo avuto modo di dimostrare, però, che esistono ancora margini di discrezionalità per le stazioni appaltanti di prevedere obblighi dichiarativi aggiuntivi a pena di esclusione. Questo non significa che la amministrazione possa aggiungere condizioni escludenti diverse da quelle previste dalla legge, ma solo che, in ragione del riconoscimento del valore giuridico del falso rilevante nelle dichiarazioni sostitutive e del giusto temperamento della norme di settore con il diritto comunitario, questa possa calibrare la portata escludente delle cause riconosciute direttamente dalla legge.

La stessa AVCP - a dire il vero senza fornire particolari argomentazioni sul punto - riconosce comunque che, in applicazione del comma citato, la stazione appaltante "esclude il concorrente che abbia presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nella specifica gara senza considerare l'elemento soggettivo e segnala la falsa dichiarazione all'Autorità; quest'ultima è tenuta a considerare l'imputabilità del fatto all'impresa in considerazione della rilevanza o della gravità"<sup>28</sup>.

La vera novità introdotta dal comma 1ter, in sostanza, riguarderebbe solo l'AVCP, nel tentativo di conformare al diritto comunitario l'iscrizione delle annotazioni di falso nel casellario, sancendo soltanto il ripudio di ogni forma di automatismo in tale procedimento.

# Metodologie e formule per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'art. 83, c. 5, d. lgs. n. 163/2006 (Codice), in tema di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che *"per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture..."*.

A sua volta, l'art. 283 d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) conferma al primo comma la correttezza della prassi già largamente diffusa fra le stazioni appaltanti, stabilendo che *"in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'art. 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, devono essere globalmente pari a cento..."*.

Al successivo comma, poi, stabilisce che *"in una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'art. 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P"*.

L'Allegato P al Regolamento, infine, prevede che *"il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettua-*

*to utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando o nella lettera d'invito"*, illustrando poi una serie di metodologie e di formule per l'attribuzione del punteggio relativo, sia agli aspetti tecnico qualitativi, sia a quelli economico quantitativi delle offerte.

L'entrata in vigore del Regolamento ha posto agli operatori una serie di dubbi, tanto in ordine all'obbligatorietà o meno dell'utilizzo, nei settori della fornitura di beni e degli "altri"<sup>1</sup> servizi, delle sole metodologie e formule per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicate nel citato allegato P al Regolamento, quanto in relazione alle loro concrete modalità applicative.

## Obbligatorietà o facoltatività di utilizzo delle formule indicate dall'allegato P al Regolamento

In ordine alla prima delle prospettate problematiche va in primo luogo osservato come l'analisi letterale delle diverse fonti normative provochi incertezze interpretative e non consenta di addivenire ad una soluzione univoca.

In primo luogo va osservato come la norma primaria (art. 83, c. 5, Codice) faccia rinvio alle metodologie di valutazione e comparazione delle offerte previste dal Regolamento; il quale, tuttavia, si esprime in termini di mera facoltatività dell'uso delle metodologie dallo stesso indicate, mediante l'utilizzazione della forma verbale potestativa (alla quale, nell'interpretazione normativa, viene sempre attribuita la fun-

**Avv. Mario Zoppellari**

Prof. agg. Università di Bologna  
Studio Legale Zoppellari

**1.**

*Con l'aggettivo "altri", riferito ai servizi, si intendono genericamente tutti i servizi diversi da quelli attinenti: (i) all'architettura ed all'ingegneria (per i quali l'Allegato M al Regolamento prevede specifiche formule per la valutazione dell'offerta economica); (ii) alle pulizie (per i quali l'art. 286, c. 6, Regolamento prevede una specifica formula per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa). Per i servizi sostituiti di mensa, invece, l'art. 285 Regolamento, che li disciplina specificamente, non prevede alcuna particolare formula e quindi gli stessi ricadono nella generica definizione di "altri" servizi.*

zione di introdurre una mera facoltà), in luogo di quella indicativa o imperativa (che nel linguaggio giuridico hanno la medesima efficacia di prescrizione di un obbligo). A ciò si aggiunga che l'art. 283 Regolamento fa espresso rinvio all'Allegato P solo nell'ambito del c. 2 (che disciplina la fase di valutazione dell'offerta tecnica) e non anche in seno al c. 3 (che è invece dedicato alla comparazione delle offerte economiche), potendo apparire che solo per l'attribuzione del punteggio qualitativo sia obbligatorio l'utilizzo delle formule previste nel citato allegato, restando invece la stazione appaltante libera di utilizzare una formula non contemplata dal medesimo per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

D'altro canto, l'obbligo di utilizzare solo tali formule, anche per la valutazione dell'offerta tecnica, è decisamente escluso dal numero 1) dell'Allegato P, che autorizza l'uso di uno qualsiasi "dei metodi multicri-

teri o multiobiettivi che si rinvergono nella letteratura scientifica", lasciando quindi alla stazione appaltante un'ampia scelta discrezionale in ordine all'individuazione del metodo da utilizzare in concreto<sup>2</sup>.

E' palese, dunque, che l'interpretazione letterale delle norme, anche in considerazione dello scarso coordinamento fra le fonti primarie e quelle regolamentari, si rivela assolutamente debole e fuorviante, non potendosi mediante essa pervenire ad alcun risultato certo; anche perché, come si vedrà, l'unica possibile soluzione basata su tale tecnica ermeneutica porterebbe a risultati incompatibili con quelli offerti dall'interpretazione sistematica e teleologica, dovendosi necessariamente concludere - in base al mero dato letterale - per la prevalenza della norma primaria (art. 83 del Codice) rispetto a quella secondaria (Allegato P al Regolamento), e quindi per la tassatività del rinvio operato dalla fonte di legge alle metodologie di valutazione delle offerte previste dalla norma regolamentare. Il problema, come accennato, deve quindi essere risolto sul terreno dell'interpretazione sistematica e teleologica, con risultati, come si vedrà, del tutto opposti a quelli appena ipotizzati.

Occorre, innanzitutto, prendere in considerazione la funzione sistematica delle metodologie e delle formule finalizzate all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; esse hanno lo scopo di consentire alla stazione appaltante una logica e razionale valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, nell'ottica della loro corretta comparazione, a presidio della libertà, della regolarità e della proficuità del confronto concorrenziale, finalizzata all'individuazione dell'offerta che presenti il miglior compromesso fra gli elementi qualitativi e quelli economici.

Così, ante Regolamento, nel settore degli

2.

Sul punto v. anche, *infra*, testo e nota n. 7.

L'entrata in vigore del Regolamento ha posto agli operatori una serie di dubbi, tanto in ordine all'obbligatorietà o meno dell'utilizzo, nei settori della fornitura di beni e degli altri servizi, delle sole metodologie e formule per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicate nel citato allegato P al Regolamento, quanto in relazione alle loro concrete modalità applicative

appalti di fornitura di beni e di servizi la giurisprudenza ha più volte affermato che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella determinazione della formula da utilizzare per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il limite della logicità e della ragionevolezza della formula medesima, che deve essere in grado di valorizzare la differenza relativa o assoluta fra le offerte presentate in gara, garantendo la proporzionalità e la progressività del punteggio loro assegnato in funzione del superiore o inferiore valore tecnico ed economico delle stesse.

Così, secondo il Consiglio di Stato<sup>3</sup> *"l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei criteri di valutazione delle offerte incontra un limite invalicabile: 1) nel divieto di introdurre criteri contra legem; 2) nel divieto di rendere complicato un meccanismo legale assolutamente semplice e univoco, attraverso formule matematiche non solo inutili, ma addirittura dannose, sia per la tutela della par condicio dei concorrenti, sia per l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa"*.

L'A.V.C.P.<sup>4</sup>, a sua volta, ha frequentemente ribadito la libertà della stazione appaltante di scelta discrezionale della formula per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento economico dell'offerta, con il limite del divieto di adozione di *"una formula matematica che, nella sostanza, finisca per rendere totalmente ininfluenza l'offerta economica, riducendo sensibilmente il possibile scarto tra il minimo ed il massimo ribasso"*.

Proprio in applicazione del suddetto principio, nello specifico tema della necessità di utilizzo esclusivo delle formule previste dall'Allegato B al d.P.R. n. 554 del 1999<sup>5</sup>, la giurisprudenza ha statuito che tale allegato *"effettua un'indicazione meramente*

*esemplificativa, senza prescrivere formule tassative, cui le stazioni appaltanti debbano necessariamente uniformarsi"*<sup>6</sup>, ovvero, ancora, che dette formule non sono tassative, dovendosi ritenere legittimo l'utilizzo anche di *"altri metodi che si rinvencono nella letteratura scientifica..."*, ciò comportando la natura meramente esemplificativa dei criteri espressamente elencati dalla norma regolamentare; e ciò in quanto, *"essendo la letteratura scientifica, per sua natura suscettibile di evoluzione, la stazione appaltante potrà sceglierne anche altri in base a valutazioni di discrezionalità tecnica, sulla scorta dei mutamenti della dottrina scientifica"*<sup>7</sup>.

Ancor più nello specifico, per ciò che concerne il nuovo Regolamento, può darsi conto - nell'attesa che sul punto si pronunci la giurisprudenza - della sostanziale univocità degli indirizzi interpretativi espressi dalla dottrina<sup>8</sup>, tutti concordi nell'attribuire all'elencazione delle formule dell'Allegato P una sostanziale natura esemplificativa e non un'efficacia vincolante.

Appare logico reputare, pertanto, che la funzione delle metodologie di comparazione delle offerte indicate nel Regolamento sia esclusivamente quella di parametro di riferimento nella valutazione della ragionevolezza delle formule in concreto prescelte dalla stazione appaltante, anche al di fuori delle prime, come peraltro in precedenza affermato dalla giurisprudenza con riferimento al già citato Allegato B al d.P.R. n. 554 del 1999<sup>9</sup>.

Sulla scorta di tale argomentazione, si sostiene apprezzabilmente in dottrina<sup>10</sup> che la stazione appaltante godrebbe ancora oggi di ampia discrezionalità nella determinazione delle formule matematiche e delle metodologie da utilizzare per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potendo sia modellare ed

3.

C.d.S., sez. VI, 3.6.2009, n. 3404; nello stesso senso C.d.S., sez. V, 9.3.2009, n. 1368.

4.

A.V.C.P., Parere n. 193/2010.

5.

Si tratta del Regolamento di esecuzione della legge Merloni, che costituisce in materia di lavori pubblici il diritto antecedente normativo dell'attuale Regolamento.

6.

TAR Calabria, sez. I, 4.4.2011, n. 297.

7.

TAR Lazio, Roma, sez. III, 26.1.2009, n. 630.

8.

Secondo GRECO, Nuovo regolamento: le linee guida dell'allegato P per l'aggiudicazione di forniture e servizi all'offerta economicamente più vantaggiosa, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), "i criteri di cui all'allegato P risultano sicuramente facoltativi, come fatto chiaro dall'uso del verbo può nell'incipit dello stesso: l'amministrazione, quindi, può (e non deve) seguire i criteri medesimi, come altri. D'altro canto, in termini comunitari, rientra nella responsabilità dell'amministrazione determinare i criteri di scelta della migliore offerta in riferimento alla fattispecie concreta, fermi restando i dettami fondamentali della materia: i principi europei rifuggono dalle astrazioni generalizzate che si riverberano, altrimenti, in altrettante forme di eccesso di potere normativo. Nello stesso senso Albonetti - DEGLI ESPOSTI, L'offerta economicamente più vantaggiosa e l'analisi multicriteri, Rimini, 2011, secondo le quali "il Regolamento indica alcune metodologie di valutazioni non sempre obbligatorie".

9.

C.d.S., sez. V, 28.9.2005, n. 5194; C.d.S., sez. V, 9.6.2008, n. 2848.

10.

Cantella, in *Il nuovo regolamento appalti pubblici*, a cura di R. Garofani e G. Ferrari, II, Roma, 2011, p. 1254 ss.

11.

*Greco, op. cit.*

12.

*Secondo il Consiglio di Stato (Sez. cons. Atti normativi, 24.2.2010), infatti, "la presenza di una fonte primaria - quale il codice - piuttosto articolata, suggerisce parsimonia nell'impiego della fonte secondaria, che più che integrare, deve eseguire ed attuare .... in questa prospettiva probabilmente il nuovo schema di regolamento avrebbe potuto evitare alcuni eccessi normativistici; a giudizio dell'A.V.C.P. (Parere sul Regolamento), inoltre, il Regolamento costituisce un esempio di iperregolamentazione, contraria ai principi di semplificazione perseguiti dal legislatore comunitario.*

13.

*Nell'Allegato P sono espressamente indicati il metodo analytic hierarchy process (AHP), quello evamix, quello technique for order preference by similar to ideal solution (TOSIP), nonché, genericamente, metodi basati sull'utilizzo del punteggio assoluto.*

apportare eventuali correttivi - purché non manifestamente illogici e contraddittori - a quelle contenute nell'Allegato P, sia fare uso di formule diverse, aventi seguito nella letteratura scientifica.

D'altro canto, solo una tale interpretazione e la conseguente necessaria conclusione circa la funzione indicativa e non tassativa delle predette formule e metodologie appare in grado di arginare ed eludere quell'incombente vizio - già segnalato in letteratura<sup>11</sup> ed emerso nei pareri resi sullo schema di Regolamento, tanto dal Consiglio di Stato, quanto dall'A.V.C.P.<sup>12</sup> - di eccessivo "normativismo" del Regolamento medesimo, con potenziali ricadute negative a livello di compatibilità dello stesso, tanto con la normativa primaria nazionale, quanto, soprattutto, con quella comunitaria.

È palese, dunque, che l'interpretazione letterale delle norme, anche in considerazione dello scarso coordinamento fra le fonti primarie e quelle regolamentari, si rivela assolutamente debole e fuorviante, non potendosi mediante essa pervenire ad alcun risultato certo; anche perché, come si vedrà, l'unica possibile soluzione basata su tale tecnica ermeneutica porterebbe a risultati incompatibili con quelli offerti dall'interpretazione sistematica e teleologica

Non resta che concludere, dunque, che l'elencazione delle formule e delle metodologie per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa contenuta nell'Allegato P al Regolamento abbia carattere meramente esemplificativo, residuando intatta la possibilità per le amministrazioni di scegliere discrezionalmente altri e diversi sistemi di calcolo, purché equivalenti ai primi in termini di logicità e ragionevolezza.

### **Metodologie e formule per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Pur non essendo questa la sede per una disamina tecnica delle metodologie e delle formule indicate dall'Allegato P al Regolamento, appare opportuno svolgere alcune considerazioni, di carattere prettamente giuridico, in ordine alle corrette modalità di utilizzo delle stesse.

Qualora la stazione appaltante si determini ad utilizzare le suddette metodologie e formule, infatti, dovranno essere tenuti in considerazione, affinché tale utilizzo possa dirsi legittimo ed immune da vizi di ragionevolezza, alcuni importanti elementi.

Dall'attenta disamina dell'Allegato P, d'altro canto, emerge con assoluta chiarezza come lo stesso, in primo luogo, giustapponga due distinte metodologie per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Da un lato, *sub I*, vengono individuati - a titolo meramente esemplificativo - alcuni metodi appartenenti alla più ampia categoria di quelli cc.dd. multicriteri o multiobiettivi<sup>13</sup>, con espressa previsione circa l'utilizzabilità di altri e diversi metodi rinvenibili nella letteratura scientifica.

Tali metodi, anche secondo l'avviso di

recente manifestato dall'A.V.C.P.<sup>14</sup>, "sono sistemi di aiuto alle decisioni, ossia strumenti idonei a consentire l'esplicitazione delle proprie preferenze, per il raggiungimento della consapevole adozione di una soluzione adeguata al problema posto".

Ciò significa, in primo luogo, che - al di là della loro tendenziale complessità e difficoltà di utilizzo - queste metodologie costituiscono sistemi completi ed autonomi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguenza che l'utilizzo di una di esse comporta necessariamente l'esclusione di ogni altra metodologia per la valutazione degli elementi di natura sia qualitativa, sia economica, dell'offerta, dovendosi escludere in radice la possibilità di "ibridazione", anche parziale, del metodo prescelto con altri, in particolare con segmenti propri del metodo c.d. aggregativo compensatore.

Sub II, e quindi quale alternativa - a sua volta completa ed autonoma - alle metodologie predette, l'Allegato P contempla, infatti, il metodo aggregativo compensatore, che secondo l'A.V.C.P.<sup>15</sup> "è quello che sembra rispondere in modo più immediato ed evidente alle indicazioni del comma 5 dell'art. 83 del codice, che fa riferimento alla ponderazione dei punteggi".

Il Regolamento, in questo caso, descrive in primo luogo la formula generale per l'utilizzo di tale metodo<sup>16</sup>, dall'esame della quale risulta evidente che la tecnica prescelta del legislatore sia quella del "sistema a coefficiente", in base alla quale deve essere attribuito ad ogni offerta, per ciascuno degli aspetti della stessa previsti quali elementi di valutazione - ad es. prezzo, qualità, servizio post vendita, termini di consegna, ecc. ecc. - un coefficiente variabile tra zero ed uno, sulla base delle più o meno elevate valutazioni delle proprietà e caratteristiche dell'offerta medesima.

E' poi previsto, sub a) e b), l'utilizzo di due diversi procedimenti per la determinazione dei coefficienti da allocare nella predetta formula generale, a seconda che i criteri di valutazione cui i coefficienti si riferiscono abbiano natura qualitativa (lett. a), ovvero quantitativa, primo fra tutti il prezzo (lett. b).

I limiti del presente scritto non consentono un'analisi dettagliata di tali procedimenti, ma appare senz'altro necessario rilevare come gli stessi costituiscano due distinti metodi di determinazione dei coefficiente da utilizzare nella già richiamata formula generale per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito di un unitario sistema "a coefficiente", che a sua volta rappresenta una particolare applicazione del metodo aggregativo compensatore.

Ciò significa che, analogamente a quanto si è detto per i metodi multicriteri, anche quello aggregativo compensatore deve necessariamente essere utilizzato unitariamente ed uniformemente, risultando necessaria l'applicazione del "sistema a

14.

Determinazione n. 4/2009.

15.

Determinazione n. 4/2009 citata.

16.

Si tratta della formula  $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$  dove  $C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);  $n$  = numero totale dei requisiti;  $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  $V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  $\sum_n$  = sommatoria.

Al fine di assicurare la corretta funzione del "sistema a coefficiente", all'applicazione della formula prevista dall'Allegato P dovrà necessariamente corrispondere un adeguato utilizzo del metodo di determinazione del coefficiente qualitativo prescelto, tale da garantire a sua volta una funzione lineare di utilità dei risultati

coefficiente", tanto per la valutazione dei parametri qualitativi - a prescindere dalla metodologia utilizzata (ad es. confronto a coppie, media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari o metodi simili) - quanto per la comparazione di quelli economici - indipendentemente dalla formula in concreto prescelta per l'attribuzione del relativo punteggio (ad es. inversamente proporzionale pura, corretta, a progressione lineare o ellittica), non potendosi reputare legittimo l'utilizzo frammentario di tale sistema, ad esempio al solo fine della determinazione del punteggio relativo all'elemento prezzo, senza che lo stesso venga contemporaneamente applicato anche per la valutazione qualitativa delle offerte presentate.

17.

Si tratta della formula  $V(a)_i = Ra / Rmax$  dove  $V(a)_i$  è il coefficiente dell'offerta (i)esima;  $Ra$  = valore offerto dal concorrente  $a$ ;  $Rmax$  = valore dell'offerta più conveniente.

18.

Come ad esempio quella di cui alla successiva nota 20.

19.

Sul punto, diffusamente, v. ALBONETTI - DEGLI ESPOSTI, *L'offerta economicamente più vantaggiosa e l'analisi multicriteri*, cit., p. 198 ss.

20.

Ad esempio  $V(a)_i = (Ba - Pi) / (Ba - Pmin)$  dove  $V(a)_i$  è il coefficiente dell'offerta (i)esima;  $Ba$  = prezzo a base di gara;  $Pi$  = prezzo offerto dal concorrente (i)esimo;  $Pmin$  = miglior prezzo offerto.

21.

Ad esempio  $V(a)_i = Pmin / Pi$  dove  $V(a)_i$  è il coefficiente dell'offerta (i)esima;  $Pi$  = prezzo offerto dal concorrente (i)esimo;  $Pmin$  = miglior prezzo offerto.

22.

TAR Piemonte, sez. I, 12.12.2009, n. 3718.

23.

Formula la cui legittimità e ragionevolezza, seppur posta in dubbio dall'A.V.C.P. (Parere n. 193/2010), è stata ribadita dal Consiglio di Stato (sez. V, 11.9.2008, n. 4348), poiché la stessa ha il pregio di prendere a base di calcolo il prezzo e non i decrementi percentuali, che portano a rilevanti differenze di punteggio a fronte di non rilevanti differenze di prezzo. Nello stesso senso, TAR Piemonte, cit. alla nota precedente.

Ulteriormente va notato che al fine di assicurare la corretta funzione del "sistema a coefficiente", che è quella di consentire l'utilizzazione dell'intero *range* dei punteggi in maniera bilanciata ed uniforme per ciascuno degli elementi di valutazione dell'offerta, all'applicazione della formula per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento prezzo prevista dall'Allegato P<sup>17</sup>, ovvero di qualsiasi altra idonea a fornire un'interpolazione lineare dei risultati<sup>18</sup>, dovrà necessariamente corrispondere un adeguato utilizzo del metodo di determinazione del coefficiente qualitativo prescelto, tale da garantire a sua volta una funzione lineare di utilità dei risultati, mediante l'attribuzione del coefficiente uno alla prestazione massima proposta (offerta migliore), di quello zero alla minima possibile (offerta peggiore) e di coefficienti proporzionali "normalizzati" alle offerte intermedie<sup>19</sup>.

*Last, but not least*, deve rilevarsi come la formula per la determinazione del coef-

ficiente relativo al prezzo specificamente indicata nell'Allegato P sia concretamente utilizzabile solo nel caso di formulazione dell'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale sulla base d'asta, con la conseguenza che ove i concorrenti debbano indicare il prezzo della prestazione richiesta (e non il ribasso sulla base d'asta) si renderà necessaria la previsione di una formula che in luogo del ribasso impieghi il prezzo; constatazione, questa, che avvalorata ulteriormente la conclusione alla quale si è giunti in ordine alla natura meramente indicativa delle formule previste dall'Allegato P.

In tal caso, l'alternativa è costituita dall'utilizzo di una formula con la variabile al numeratore<sup>20</sup>, ovvero al denominatore<sup>21</sup>, a seconda che si intenda attribuire una configurazione rettilinea o iperbolica alla linea grafica dei risultati conseguibili.

Con la duplice avvertenza, da un lato che la prima formula (che altro non è se non l'adattamento di quella prevista dal Regolamento per il caso di offerta formulata con ribasso percentuale) può portare a conseguenze definite dalla giurisprudenza<sup>22</sup> addirittura aberranti, in quanto, a fronte di differenze minime di prezzo o di ribasso offerto il divario del punteggio assegnato si dilata ingiustificatamente; dall'altro, che la seconda delle indicate formule, denominata "inversamente proporzionale"<sup>23</sup> - che è quella attualmente più diffusa nella prassi - mentre è di utilizzo facoltativo nel caso in cui sia prevista dalla *lex specialis* una base d'asta non superabile, diviene in pratica l'unica concretamente applicabile nei casi in cui non sia stabilito un prezzo massimo obbligatorio dei beni o dei servizi da acquisire, ma solo un loro costo indicativo, con conseguente possibilità per i concorrenti di formulare validamente offerte per importi superiori ad esso.

# B. Braun: un'industria europea leader di mercato

Il momento di grande difficoltà economica che sta attraversando il mondo sanitario ha portato le strutture ospedaliere alla necessità di riorganizzarsi per far quadrare i conti senza rinunciare all'innovazione. Le aziende operanti nel settore medicale si sono trovate di fronte quindi alla necessità di offrire soluzioni per migliorare i processi e per rispettare i criteri di Qualità sempre più esigenti.

L'Amministratore Delegato di B. Braun Milano, il dr. Luigi Boggio, si è reso disponibile nel concederci un'intervista per spiegarci la posizione delle aziende mediche in questo contesto socio-economico.

**Dr. Boggio prima di parlarci dell'attività di B. Braun può per cortesia fare un piccolo cenno alla storia di questa importante industria?**

B. Braun Milano S.p.A. è una società del gruppo tedesco B. Braun, fondato nel 1839 da Julius Wilhelm Braun a Melsungen, in Germania. Il Gruppo B. Braun è tra i leader mondiali nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti bio-medicali, di dispositivi medici e farmaci, con un'ampia rete di filiali in oltre 50 Paesi. Nel 1922 la società decise di fondare a Milano una sede dedicata alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti ed alla diffusione dei suoi servizi. Il successo della sede milanese si confermò di anno in anno, con un consolidamento sempre più forte nel mercato nazionale. A Mirandola ha sede invece

un sito produttivo B. Braun dedicato alla dialisi. Attualmente la nostra azienda in Italia conta circa 500 dipendenti diretti tra le due sedi ed altrettanti coinvolti indirettamente a livello commerciale ed è un pregevole esempio di industria solida, vera e propria presenza rassicurante sul territorio, grazie ad un lavoro scrupoloso e attento alle esigenze del mercato e alle sue esigenze.

**B. Braun produce e porta sul mercato un vasta gamma di prodotti medicali? Qual è l'elemento vincente della vostra offerta?**

Il mondo della Sanità sta cambiando, l'innovazione tecnologica rimane uno degli aspetti fondamentali ma, come in qualsiasi altro ambito, occorre un sostegno economico per supportare il progresso delle conoscenze. In questo particolare momento, che sappiamo essere non facile, risulta allora vincente un sapiente connubio di innovazione e accessibilità delle tecnologie, ogni nostro acquirente deve sentire, e sente, di stare al passo coi tempi realizzando efficienze nei processi terapeutici con conseguente riduzioni di costi. In sintesi potrei affermare che il nostro campo di ricerca sia duplice: da una parte ci sforziamo di apportare continuamente miglie e aggiornamenti ai nostri prodotti, dall'altro ricerchiamo soluzioni organizzative che abbattano quanto più possibile i costi per diffondere capillarmente il nostro prodotto. Oltre a tutto ciò, credo che una chiave del nostro succes-

Enza Colagrosso

so sia la possibilità di rappresentare per i nostri clienti un fornitore di riferimento in grado di offrire una vasta gamma di prodotti tale da soddisfare molte delle loro esigenze.

**Ci porti qualche esempio d'innovazione tecnologica.**

Per quanto riguarda le tecnologie abbiamo un particolare dispositivo per la chirurgia protesica in ambito ortopedico. Si tratta di una apparecchiatura, definita navigatore, che consente di assistere il chirurgo nell'impianto dando in ogni momento le coordinate della protesi in modo che l'operazione venga effettuata nel modo più appropriato.

Nella campo della terapia intensiva abbiamo recentemente sviluppato delle pompe infusionali che consentono, per la prima volta, il controllo costante della glicemia.

**Parliamo della sicurezza che contraddistingue la vostra cultura aziendale.**

Noi vogliamo garantire sicurezza tanto al paziente quanto all'operatore sanitario. Per questo B. Braun si è dedicata a questo importantissimo tema producendo sistemi e prodotti che garantiscono al contempo operatore e paziente, facendo in modo che alcuni trattamenti avvengano con la riduzione delle operazioni manuali che possono portare ad errori o comunque situazioni pericolose.

Anche una semplice infusione di soluzione fisiologica può essere causa di danno ai pazienti se non vengono utilizzati moderni contenitori di flaconi e fiale in materiale plastico e idonei accessori per la manipolazione e la somministrazione dei farmaci per via endovenosa. In particolare per farmaci pericolosi, come gli antiblastici, sono stati progettati disposi-

tivi che garantiscono la totale protezione degli operatori e degli ambienti sanitari dalla contaminazione.

La stessa sicurezza viene garantita anche in sala operatoria, dove la nostra strumentazione ortopedica riesce ad assicurare il corretto posizionamento della protesi.

Per gli operatori abbiamo poi sviluppato una serie di prodotti che evitano le punture accidentali. Per questo gli aghi cannula tradizionali sono ora prodotti con dispositivi di sicurezza che, pur non cambiando la manualità, impediscono all'operatore di ferirsi e contrarre infezioni durante e dopo l'uso degli stessi.

**Spesso il logo B. Braun "Sharing Expertise" è associato alla trasparenza e alla messa in circolazione del know-how. Ma cosa s'intende con questo?**

Condividendo conoscenza e competenza, come dice lo slogan "Sharing Expertise", B. Braun promuove lo scambio tra collaboratori, partner e clienti, per il miglioramento dei suoi prodotti ed un efficace sviluppo dei suoi servizi. Sharing Expertise esprime in ogni Paese tutta la filosofia del Gruppo, poiché favorisce le relazioni e la ricerca delle migliori pratiche dentro ma anche fuori dall'azienda, per la sicurezza dell'operatore ed una migliore qualità della vita per il paziente. Sostenuta dai valori aziendali di innovazione, efficienza e sostenibilità, Sharing Expertise è la promessa che B. Braun vuole mantenere con il cliente ed il proprio collaboratore; una promessa che esprime con chiarezza il suo impegno forte a comunicare quel bagaglio di conoscenza ed informazione acquisito in oltre 170 anni di attività nel settore.

# Il (nuovo) obbligo di aprire le buste contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica

Con una recentissima pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (28 luglio 2011, n.13), la giurisprudenza amministrativa ha compiuto un nuovo passo di fondamentale importanza verso il riconoscimento della piena e concreta applicazione del principio di trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Detto principio di trasparenza, di fonte comunitaria ancor prima di divenire principio cardine della giurisprudenza nazionale, richiede una concreta ed effettiva applicazione che consenta la tutela degli interessi dei concorrenti. La trasparenza delle operazioni di gara si pone infatti come necessario strumento di garanzia della imparzialità e del corretto svolgersi del procedimento di aggiudicazione.

Il vizio di legittimità che scaturisce dalla violazione del principio di trasparenza con riferimento, ad esempio, al fatto che l'esame della documentazione amministrativa non avvenga in seduta pubblica costituisce un vizio di per sé, a prescindere dalla necessità eventuale di accertare una concreta manomissione delle buste, poiché una tale indagine sposterebbe l'asse dell'attenzione dall'analisi della legittimità sul piano amministrativo a quella della liceità rispetto al codice penale. Il vizio nasce dalla astratta violazione della trasparenza, dal semplice fatto che l'attività non sia stata espletata in modo pubblico.

Proprio in base al fatto che la trasparenza è assioma cardine del diritto comuni-

tario, ponendosi come fattore di tutela della leale concorrenza tra imprese, si pone come principio prevalente rispetto a qualunque norma di diritto interno (sia essa legislativa o regolamentare) che eventualmente disponga in modo difforme; tale prevalenza impone, conseguentemente, al pubblico funzionario la disapplicazione della suddetta eventuale norma, a favore della concreta ed effettiva attuazione della trasparenza, secondo la consolidata e risalente giurisprudenza comunitaria. Concetto, questo della prevalenza e conseguente disapplicazione, troppo spesso dimenticato.

Ora, il lettore sa bene che le attività preliminari svolte dal seggio di gara in relazione al plico che contiene l'offerta complessiva del concorrente, all'interno del quale sono inserite le rispettive buste, sono distinguibili in tre diverse fasi: *i)* la verifica dell'integrità del plico e poi delle singole buste; *ii)* l'apertura di queste ultime (*rectius*: di una di esse a seconda della fase di gara); *iii)* la ricognizione del contenuto delle buste e della verifica dei documenti ivi inseriti. Non è in discussione, né nella giurisprudenza né nella prassi, che dette attività – con riferimento alle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica – debbano essere sempre svolte in seduta pubblica. Al contrario, la scelta tra pubblicità e riservatezza delle tre operazioni relative alle buste contenenti l'offerta tecnica – nel caso, quindi, di gara da aggiudicarsi

**Avv. Filippo Martinez**  
**Avv. Davide Moscuzza**  
 Martinez & Partners  
 Studio legale associato

col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ha dato vita a contrastanti indirizzi giurisprudenziali, posta l'assenza di una chiara indicazione da parte del diritto positivo, mentre addirittura, di prassi, troppo frequentemente dette operazioni precedenti alla valutazione tecnica sono state effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta riservata e, di regola (ma nemmeno sempre), se ne è semplicemente dato atto nel relativo verbale.

Con la pronuncia in commento, il Supremo Consesso amministrativo ha quindi avuto occasione di definire un noto contrasto giurisprudenziale in tema di modalità – pubblica o riservata – di esperimento della seduta di gara inerente la verifica di integrità dei plichi contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti, nonché la loro apertura e il controllo della documentazione contenuta nella busta medesima.

E' stato definitivamente fugato ogni dubbio, come diritto comunitario pretende, circa il fatto che le suddette attività – tutte preliminari e distinte rispetto alla fase di valutazione delle offerte tecniche – vanno sempre svolte in seduta pubblica, in quanto *"tale operazione ... come per la documentazione amministrativa e per l'offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti nel procedimento"*.

Il caso che ha dato vita alla pronuncia in commento era stato sottoposto alla Plenaria dalla Sezione V del Consiglio di Stato con ordinanza 17 maggio 2011, n. 2987, e riguardava l'attività di una commissione di gara la quale aveva pro-

ceduto in seduta pubblica alla sola operazione di verifica formale dell'integrità dei plichi contenenti le offerte tecniche. Nell'ordinanza di rimessione il Collegio aveva ritenuto di dover affidare l'interpretazione della questione di specie alla Adunanza, in quanto su di essa si erano appunto registrati opposti orientamenti. Con riguardo a un primo indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di pubblicità delle sedute di gara avrebbe riguardato esclusivamente la fase di verifica, apertura e ricognizione inerenti le buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica dei concorrenti, relegando le medesime operazioni riguardanti le offerte tecniche ad una apposita seduta riservata (sul punto vds. Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470; 16 agosto 2010, n. 5722; 13 luglio 2010, n. 4520; 14 ottobre 2009, n. 6311; 4 marzo 2008, n. 901).

Secondo un diverso orientamento pretorio, la sola attività di verifica dell'integrità dei plichi contenenti le offerte tecniche (ma non l'apertura della busta e la ricognizione di ciascun documento ivi presente), rendeva necessaria la medesima osservanza in concreto del principio di trasparenza relativo alla fase di verifica delle buste contenenti le offerte economiche e la documentazione amministrativa, dovendosi dunque svolgere in seduta pubblica (sul punto vds. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 5386; sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1586; sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 5217). Tali indirizzi assolutamente contrastanti sono stati oggetto di revisione critica da parte della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la quale – con l'ordinanza di rimessione sopra citata – ha ritenuto di dover investire la Plenaria del giudizio definitivo sulla questione, posto che

entrambe le tesi ponevano alcuni profili di perplessità.

Il primo orientamento, infatti, non tiene conto del fatto che le fasi di verifica dell'integrità e del contenuto dei plichi relativi alle offerte tecniche risultano essere concettualmente e materialmente separabili dalla successiva attività di valutazione delle offerte medesime da parte della Commissione.

A tal proposito si rammenta che la "riservatezza" che deve connotare l'attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione è giustificata dal fatto che la presenza di rappresentanti dei concorrenti durante la lettura delle offerte potrebbe influenzare le scelte dei commissari, turbando così la serenità dell'organo preposto all'esame delle offerte.

Il secondo indirizzo giurisprudenziale – seppur maggiormente rispettoso dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa – si rivela in ogni caso carente poiché assicura la concreta osservanza di tali principi solo in relazione alla verifica formale di integrità dei plichi, senza estenderla alla diversa fase di verifica del contenuto dei medesimi.

Su tale punto è opportuno seguire il ragionamento del collegio remittente ove afferma che *"la mera constatazione dell'integrità delle buste ... non soddisfa che in modo parziale le esigenze di trasparenza e pubblicità: essa non consente ... ai concorrenti presenti di prendere contezza dei documenti recanti le offerte tecniche, così come avviene per i documenti amministrativi e per le offerte economiche. In tal modo i concorrenti, senza una ricognizione pubblica del contenuto documentale delle offerte, non sono garantiti dal pericolo di mani-*

*polazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni dei documenti. Un concorrente dunque potrebbe: veder esclusa la sua offerta tecnica per mancanza di un elemento essenziale della stessa, senza poter provare che quell'elemento era invece presente ... vedere valutata come completa l'offerta tecnica di un concorrente, che completa non era"* (Ordinanza Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2011, n. 2987; grassetto aggiunto).

Dal punto di vista del diritto positivo non vi sono specifiche disposizioni riferibili alle fase preliminare di controllo e verifica (formale e concreta) delle buste inerenti le offerte tecniche, nemmeno nel nuovo Regolamento di attuazione del codice appalti (D.P.R. n. 207 del 2010).

La sentenza in commento – recependo le deduzioni dell'ordinanza di rimessione – nell'assenza di specifiche norme di legge circa le modalità di apertura e ricognizione documentale delle buste "tecniche", ha proceduto alla ricostruzione della questione in base al principio della trasparenza sia nell'accezione più propriamente comunitaria (pubblicità e *par condicio competitorum* come strumenti di tutela della concorrenza) sia evidenziando il collegamento di diritto interno con l'art. 97 della Costituzione e la Legge 241/90, relativo al corretto agire amministrativo e alla possibilità di controllo del soggetto privato sulla legittimità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Del resto la giurisprudenza amministrativa aveva già in precedenza evidenziato che *"la verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destina-*

*ta a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti ... ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato" (Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427, richiamata in TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 gennaio 2010, n.11).*

L'Adunanza Plenaria ha dunque ritenuto che la tesi appena riportata potesse essere ribadita anche con specifico riferimento all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, operazione preliminare – distinta e separabile da quella di valutazione dell'offerta medesima – la quale merita di essere presidiata con lo stesso grado di garanzia relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentate dai concorrenti.

E' utile sottolineare che, in concreto, *"la verifica dei documenti contenuti nella busta (n.d.r. contenente l'offerta tecnica) consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta*

*del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo solo il titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta".*

La commissione di gara dunque dovrà – in seduta pubblica – verificare l'integrità dei plichi, aprire le buste e operare una ricognizione del contenuto dando atto a verbale del compimento di tali operazioni, mentre in diversa e riservata seduta potrà procedere alla valutazione del contenuto dell'offerta (avendo cura, in caso di frazionamento della valutazione in più date, di indicare a verbale le modalità di custodia dei plichi tra l'una e l'altra seduta, onde evitare il rischio di possibili manomissioni e/o alterazioni delle offerte).

La pronuncia esaminata è dunque andata ben oltre gli orientamenti sopra citati, i quali non soddisfavano la necessità di dare concreta attuazione al principio di trasparenza.

In tal senso la sentenza in commento può inserirsi a pieno titolo nel solco della giurisprudenza amministrativa che assegna ai principi di derivazione comunitaria – in ambito di gare pubbliche – il ruolo di custode di interessi tali da dover essere garantiti *"in astratto"*, ossia senza che il concorrente debba dimostrare una probabile o effettiva lesione degli stessi (in tal senso, pur nella diversa ma collegata questione della indicazione a verbale delle corrette modalità di conservazione delle buste contenenti le offerte tecniche, vds. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2011, n. 3803).

In tali circostanze – così come nel caso di cui si è occupata l'Adunanza Plenaria – il solo rischio di una potenziale lesione degli interessi del concorrente conduce automaticamente al travolgimento dell'intera procedura di gara.

# Ausili ad assorbimento per incontinenti in Regione Lombardia: una convenzione a misura di paziente

A cura di  
Centrale Regionale Acquisti

L'iniziativa promossa dalla Centrale Acquisti lombarda per la fornitura di ausili ad assorbimento per incontinenza rappresenta un'esperienza innovativa nel panorama delle prestazioni di assistenza protesica regolamentate dal Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

La fornitura è stata pensata per soddisfare le **necessità di acquisto di tutti i pazienti presenti sul territorio lombardo ricoverati presso le strutture sanitarie** appartenenti al sistema sanitario regionale o *assistiti dislocati sul territorio* e facenti riferimento alle Aziende Sanitarie Locali d'appartenenza.

Per raggiungere tale obiettivo di gara è stato fondamentale **l'individuazione dei principali attori coinvolti** nella fornitura e il successivo confronto con essi per definire insieme le necessità d'acquisto e le potenziali criticità derivanti da una gestione della fornitura aggregata a livello regionale.

**Gli Enti Sanitari Regionali** hanno evidenziato che l'ampiezza della gamma da rendere disponibile ai pazienti rispettando elevati standard di qualità e i vincoli dettati dal controllo dei costi e della spesa pubblica sono elementi imprescindibili per una fornitura di Ausili che ha tra l'altro nella complessità del servizio di consegna dei prodotti un elemento di forte criticità.

**Il mercato della Fornitura** attraverso *Assobiomedica e gli incontri con le principali imprese del settore* ha evidenziato come

lo stoccaggio dei prodotti e la distribuzione capillare che questa categoria merceologica richiede comporti una complessità gestionale più alta soprattutto in funzione della scelta di svolgere un' unica procedura regionale.

**I Pazienti** rappresentati a livello regionale dall' *ALSI, Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti* e a livello nazionale dalla *FINCO, Federazione Italiana Incontinenti* hanno segnalato l'esigenza di garantire libertà di scelta del paziente, sia in termini di tipologia di prodotti che di brand commerciali oltre che il rispetto, in fase di consegna, della privacy del singolo assistito.

Riassumendo i punti chiave dello scenario complessivo, si è pertanto affermata la necessità di soddisfare esigenze tra loro molto differenti, quali:

- contenimento della spesa pubblica;
- varietà nella tipologia di ausili messi a disposizione dei pazienti;
- qualità dei prodotti.

A tali esigenze si è aggiunta la tematica dell'importo complessivo della procedura e la complessità nella gestione del servizio distributivo anche in considerazione della maggior partecipazione possibile da parte

## Centrale Regionale Acquisti in breve

Centrale Regionale Acquisti di Lombardia Informatica opera come **centrale di committenza di Regione Lombardia** svolgendo gare centralizzate finalizzate alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi destinati alle pubbliche amministrazioni lombarde.

Si occupa inoltre della **gestione e promozione sul territorio di strumenti di public ed e-procurement.**

[www.centraleacquisti.regione.lombardia.it](http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it)

delle imprese appartenenti al mercato della fornitura di ausili.

### L'impostazione di gara

Quanto espresso dai diversi attori di riferimento è stato valorizzato nella definizione della strategia di gara, dove cardine delle scelte è stata la volontà di ottenere una fornitura "a misura di paziente" quindi che tenesse in considerazione tutte le specifiche esigenze nell'ottenimento e nella fruizione del prodotto.

Per garantire una gamma di prodotti più ampia possibile e al contempo rispettare la garanzia di concorrenza, la Centrale Regionale Acquisti ha inserito nella procedura di gara:

- *Prodotti Base*, ovvero un elenco di prodotti da presentare come requisito minimo di partecipazione alla procedura;
- *Prodotti Aggiuntivi*, ovvero un elenco di prodotti da presentare come libera scelta da parte del concorrente.

Per identificare i cosiddetti prodotti base e aggiuntivi, si è proceduto all'analisi delle schede prodotto dei maggiori fornitori di ausili presenti sul territorio nazionale, considerando per ciascuna tipologia il numero di fornitori che li offrivano sul mercato e successivamente è stata realizzata un'aggregazione tra le diverse tipologie disponibili.

I 26 prodotti base da mettere a gara come requisito minimo di partecipazione sono stati selezionati nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- indicazione nel Nomenclatore Tariffario del D.M. n. 332/99;
- concorrenza tra almeno 6 imprese presenti nel mercato della fornitura;
- percentuale di spesa storica maggiore o uguale all'1% sul totale.

Per la definizione dei prodotti aggiuntivi sono stati analizzati tutti i prodotti presenti nel mercato e non inclusi tra i prodotti base in grado di soddisfare particolari esigenze patologiche (tipo di prodotto) e morfologiche (taglie di prodotto) per un **totale di 32 prodotti**.

Il risultato di tale approccio ha consentito quindi di ottenere un elenco di **58 differenti tipologie di prodotti, numero superiore**, sia intermini di taglie sia di caratteristiche funzionali, alla gamma delle tipologie di ausili previsti dal D.M. n. 332/99.

Per garantire **qualità dei prodotti**, sia in termini di caratteristiche intrinseche che di fruibilità, per ciascun prodotto sono stati identificati i requisiti tecnici minimi - pena d'esclusione dalla procedura - e le caratteristiche tecniche migliorative oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

I prodotti, in base alla loro tipologia sono stati valutati in termini di:

- velocità di assorbimento di liquido (*test di acquisizione*);
- cessione di liquido (*test di rewetting*);
- capacità di assorbimento di liquido;
- capacità di assorbimento per immersione del prodotto intero (ISO 11948-1) introdotta per i valutare i pannolini per i bambini;
- superficie tampone assorbente introdotta per valutare le traverse salvamaterasso.

Per garantire la fruibilità, in base alle caratteristiche di utilizzo di ciascuna tipologia di prodotto sono stati identificati precisi parametri oggetto di attribuzione di punteggio tecnico:

- presenza sul prodotto di un indicatore di umidità;

Rispetto alle tipologie di prodotti presenti nel Nomenclatore del DM 332/99, sono stati introdotti:

- Prodotti con vestibilità a mutandina, i cosiddetti pannolini a pull-up;
- Prodotti per le taglie extra large e extra small;
- Prodotti traspiranti;
- Prodotti con chiusura a cintura.

- presenza sulla confezione di un indicatore visibile di taglie/misure;
- presenza sul prodotto di un indicatore del livello di assorbenza;
- presenza di un sistema di fissaggio e riposizionamento adesivo;
- presenza di sistemi antiodore.

Oltre ai temi di qualità e fruibilità, finalizzati a indirizzare la scelta dei prodotti adatti alle esigenze dei pazienti, nel corso della procedura è emersa l'esigenza di **lasciare il paziente libero di poter scegliere, per una stessa tipologia di prodotto, tra più brand commerciali** e di costruire servizi accessori alla fornitura differenziati a seconda dei destinatari della fornitura.

Per rispondere a queste esigenze la procedura è stata suddivisa in 3 lotti merceologici:

- un lotto destinato ai fabbisogni dei pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie;
- due lotti destinati ai fabbisogni dei pazienti assistiti sul territorio.

Per i lotti destinati agli assistiti, al fine di garantire il doppio brand, è stato poi imposto un *vincolo di aggiudicazione a due differenti concorrenti*.

A dimostrazione della grande importanza data alle esigenze espresse dagli Enti e dalle Associazioni di pazienti la procedura è stata bandita e aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 600 punti per la parte tecnica e 400 punti per la componente economica.

La procedura si è inoltre distinta per la trasparenza fornita rispetto l'attribuzione dei punteggi tecnici: infatti, per ogni parametro oggetto di valutazione tecnica da parte della commissione era presente nella documentazione di gara il relativo punteggio attribuibile al parametro oggetto di valutazione.

### Come funziona la fornitura di ausili per incontinenti

In sintesi, la fornitura di Ausili è disponibile sia per i pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie sia per i pazienti assistiti sul territorio.

Per i *pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie*, la consegna avviene presso la sede dell'Ente Sanitario ed è disponibile un servizio di call center in grado di dare informazioni e fornire supporto sulle modalità operative di acquisto.

Per i pazienti assistiti e dislocati sul territorio *regionale*, la consegna può avvenire, a scelta del paziente, o presso il domicilio dell'assistito o, qualora possibile, presso un punto di distribuzione identificato dall'ASL<sup>1</sup>, e con una frequenza minima ogni 75 giorni, 60 o 30 giorni a seconda delle offerte migliorative presentate dai fornitori. Anche per i pazienti assistiti e dislocati sul territorio è attivo un servizio di call center dedicato in grado di dare informazioni oltre che sulle modalità di consegna anche sui prodotti disponibili in funzione della patologia del singolo paziente. Infine, per garantire un attento controllo sull'erogazione del servizio la convenzione della Centrale Regionale Acquisti prevede:

- la possibilità al singolo paziente di modificare le scelte effettuate inizialmente nel corso di tutta la durata della fornitura;
- un sistema di gestione reclami: sia i singoli Enti che ciascun Assistito potrà segnalare disservizi attraverso l'invio di reclami relativi sia alla qualità dei prodotti sia al livello di servizio;
- regolari verifiche ispettive: per tutta la durata della convenzione, gli Enti ed eventualmente Centrale Acquisti, anche tramite terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare verifiche sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal fornitore in sede di gara;

1.

*Non vi sono vincoli nell'identificazione dei punti di distribuzione ma nella convenzione non sono ricompresi eventuali costi aggiuntivi per la distribuzione.*

- sistema di verifica di gradimento: dopo 6 mesi dall'avvio del servizio, il fornitore consegnerà agli assistiti un questionario, predisposto da Centrale Acquisti per la valutazione del livello di soddisfazione della fornitura e dei servizi.

**Principali risultati ottenuti ad oggi**

Tra i risultati positivi della procedura condotta dalla Centrale Acquisti lombarda va sicuramente annoverato, in considerazione dei prezzi storici regionali relativi all'anno 2009, *un risparmio medio ponderato di circa il 25%*.

Tale valore di risparmio nasce, oltre che dall'aggregazione della domanda anche dalla semplificazione della catena distributiva rispetto alla situa-

zione attuale, in cui i prodotti vengono obbligatoriamente distribuiti attraverso le farmacie che, per tale attività, percepiscono un margine sul costo dei prodotti. La convenzione, viceversa, non vincola in alcun modo la filiera di distribuzione dei prodotti.

Molto importante è inoltre l'ampliamento della gamma di prodotti che si garantisce al paziente rispetto alle 12 tipologie previste dal Nomenclatore Tariffario del DM 332/99. La procedura così condotta ha consentito ai pazienti di scegliere tra ben 58 tipologie di modelli, per un totale di 116 differenti prodotti (includendo la possibilità di scelta tra due differenti brand).

Il prossimo obiettivo strategico è divulgare l'iniziativa anche all'interno del mondo dei

Tipologia di prodotto	Taglia	Caratteristiche aggiuntive	Velocità di assorbimento di liquido Metodica 001 NMC		Cessione di liquido Metodica 002 NMC		Capacità di assorbimento di liquido Metodica 003 NMC		Capacità di assorbimento per immersione del prodotto intero ISO 11948-1		Superficie tampone assorbente		
			Valori	PT	Valori	PT	Valori	PT	Valori	PT	Valori	PT	
Pannolone a mutandina pull-up (traspirante o non)	grande	Trapirante	2,01-3,0 ml/s		0,49-0,40 g		7,01-8,00 g/g		1501-1600 g				
			3,01-4,0 ml/s		0,39-0,30 g		8,01 -9,0 g/g		1601-1700 g				
			4,01-5,0 ml/s		0,29-0,20 g		9,01-10,0 g/g		1701-1800 g				
			5,01-6,0 ml/s		0,19-0,10 g		10,01-11,0 g/g		1801-1900 g				
			6,01-7,0 ml/ s		0,09-0,05 g		11,01-12,0 g/g		1901-2000 g				
			> 7,01 ml/s		< 0,05 g		12,01-13,0 g/g		2001-2100 g				
							13,01-14,0 g/g		2101-2200 g				
							14,01-15,0 g/g		2201-2300 g				
							15,01-16,0 g/g		2301-2400 g				
							16,01-17,0 g/g		2401-2500 g				
							≥ 17,0 g/g		2501-2600 g				
									2601-2700 g				
						≥ 2701 g							
Traversa assorbente non rimboccabile	60 cm x 90 cm											4051-4150 cm <sup>2</sup>	
												4151-4250 cm <sup>2</sup>	
												4251-4350 cm <sup>2</sup>	
												4351-4450 cm <sup>2</sup>	
												4451-4550 cm <sup>2</sup>	
												4551-4650 cm <sup>2</sup>	
												4651-4750 cm <sup>2</sup>	
												4751-4850 cm <sup>2</sup>	
												4851-4950 cm <sup>2</sup>	
												4951-5050 cm <sup>2</sup>	
												5051 -5150 cm <sup>2</sup>	
									≥ 5151 cm <sup>2</sup>				
Pannolino per bambino	4/9 Kg											551-600 g	
												601-650 g	
												651-700 g	
												701-750 g	
												≥ 751 g	

prescrittori attraverso l'organizzazione ed erogazione di corsi di formazione e attività di diffusione sul territorio al fine di segnalare al meglio le caratteristiche del servizio agli utilizzatori finali, i pazienti. Allo stesso tempo viene auspicato che i risultati ottenuti in termini di numero di ausili resi disponibili, qua-

lità garantita nel rispetto dei piani di contenimento della spesa sanitaria possano portare ad "aggiornare" il Nomenclatore Tariffario, che attualmente non prevede ancora l'ingresso al suo interno di prodotti innovativi e che, pertanto, non valorizza a pieno i "passi in avanti" condotti invece dal mercato della fornitura.

Tipologia di prodotto	Cod. ISO	Taglia	Caratteristiche		
PANNOLONE A MUTANDINA	09.30.04.003	Extra Grande	Giorno	Standard	
			Notte	Standard	
		Grande	Giorno	Standard	Traspirante
				Traspirante	Con chiusura a cintura
				Traspirante	Pull up
			Notte	Standard	Traspirante
				Traspirante	Con chiusura a cintura
				Traspirante	Pull up
		09.30.04.006	Media	Giorno	Standard
					Traspirante
				Traspirante	Con chiusura a cintura
			Notte	Standard	Traspirante
	Traspirante			Con chiusura a cintura	
	Traspirante			Pull up	
	09.30.04.009	Piccola	Giorno	Standard	
			Traspirante		
		Bambino	Neonatale	Traspirante	2/5 kg.
				Traspirante	3/6 kg.
			Bambino	Standard	7/19 kg.
				Standard	11/25 kg.
				Standard	15/30 kg.
				Traspirante	4/9 kg.
				Traspirante	7/19 kg.
				Traspirante	11/25 kg.
Traspirante				15/30 kg.	
Pull up				11/25 kg.	
Pull up	15/30 kg.				
PANNOLONE SAGOMATO	09.30.04.012	Extra Grande	Standard		
		Traspirante			
	Grande	Standard	Traspirante		
		Standard	Traspirante		
	09.30.04.015	Media	Standard		
		Traspirante			
	09.30.04.018	Piccola	Standard	Traspirante	
			Per lieve incontinenza femminile		
			Per lievissima incontinenza femminile		
Per lieve incontinenza maschile					
PANNOLONE RETTANGOLARE	09.30.04.021	Con barriera			
		Senza barriera			
MUTANDINA ELASTICA RIUTILIZZABILE	09.30.09.003	Extra Extra Grande			
		Extra Grande			
	09.30.09.006	Grande			
		Media			
	09.30.09.009	Piccola			
		Extra Piccola			
TRAVERSA ASSORBENTE	18.12.15.003	Rimboccabile	80 x 180		
	18.12.15.006	Non rimboccabile	60 x 90		
			60 x 40		
			60 x 60		

# L'analisi sui carichi di lavoro come strumento per la valutazione delle performances

**Dott. Riccardo Savastano**

Esperto di management sanitario  
Componente Ufficio Studi ACEP  
Salerno

L'analisi dei carichi di lavoro ha assunto un ruolo fondamentale nel nuovo assetto organizzativo delineato per la pubblica amministrazione italiana dal D.L.vo n. 29/93. L'ottimale allocazione delle risorse di personale è infatti condizione necessaria per realizzare gli sperati recuperi di efficienza nel settore pubblico, secondo gli intendimenti alla base della norma citata; in particolare in questo periodo nel quale, pur attraversando mille difficoltà legate alla situazione debitoria, si sta cercando di dare alla sanità campana un'opportunità di riscatto. Inoltre si è capito che bisogna, tra gli altri, incidere sul costo fisso per eccellenza il "costo del personale" che è il costo più oneroso storicamente per la Pubblica Amministrazione. Tra le tante definizioni presenti in letteratura la più lucida, a mio parere, appare l'indicazione operativa contenuta nella definizione di carico di lavoro proposta dalla circolare n. 6/94 del Ministro per la funzione pubblica, la quale in riferimento ai carichi di lavoro recita testualmente: «...quantità di lavoro necessario, dato un contesto operativo, e un periodo di riferimento, per trattare i casi che vengono sottoposti ad una unità organizzativa...». La definizione implica quindi in primo luogo la definizione di uno standard di riferimento per valutare la «...quantità di lavoro necessario...» per il soddisfacimento della domanda. In più, il richiamo «...ad un periodo di riferimento...», quantificato in altre norme applicative come triennale, è poi necessario affinché condizioni congiunturali non falsino i risultati. Poi il riferimento all'unità organizzativa che dalle norme è considerata la struttura operativa minima per la quale verranno rilevati i carichi di lavoro. Dopo questa prima doverosa introduzione sul tema proposto mi accingo a proporre empiricamente il calcolo dei carichi di lavoro in ambito sanitario che può essere,

a mio giudizio, di supporto ai processi di valutazione delle performances divenute obbligatorie per tutti gli addetti della Pubblica Amministrazione dopo l'entrata in vigore del decreto 150/2009.

Di seguito la metodologia che propongo, prevede, attraverso un procedimento a ritroso, di stabilire, dopo opportune operazioni, il personale che teoricamente dovrebbe essere presente in un determinato reparto al fine di "eliminare" tutto il personale in eccesso anche in considerazione dei volumi di produzione e di produttività che le unità operative stesse generano.

Le attività previste ai fini del calcolo delle dotazioni organiche sono:

1. Attività assistenziale di ricovero che comprende al suo interno:
  - L'attività ordinaria;
  - L'attività day hospital/day surgery;
  - L'attività di sub-intensiva.
2. Attività di guardia così come disciplinata dal C.C.N.L. vigente;
3. Attività ambulatoriale compresa l'eventuale attività di day service (come previsto dal B.U.R.C. n°23 del 23/07/2007 deliberazione n°546)
4. Attività di sala operatoria per i reparti chirurgici;
5. Altre attività.

Ciò per i reparti, mentre per i servizi si è scelto di utilizzare delle metodologie e tecniche suggerite dalle Associazioni di categoria.

Per ciascuna di queste tipologie di attività è previsto un calcolo che comporta una quantità di personale da sommare al totale delle risorse umane, già esistenti, in base alla composizione e alle necessità del reparto. Al personale così determinato, vanno aggiunte le figure di direzione, tipicamente il Direttore (o il responsabile) medico della struttura e il coordinatore del personale infermieristico. Il personale

teorico, così determinato, viene confrontato con il personale effettivamente in servizio, al fine di determinare le carenze e/o gli esuberi delle strutture.

Preliminarmente viene definito il debito lavorativo del personale dirigente e del personale di comparto così come previsto dal C.C.N.L. vigente per l'area sanitaria.

#### DEBITO LAVORATIVO DEL PERSONALE MEDICO

34 ore settimanali dedicate all'assistenza per 52 settimane	1.768 ore
A cui occorre sottrarre 36 giorni di ferie per 6,20 ore	-227 ore
A cui occorre, inoltre, sottrarre 2 giorni di malattia (media 2008-2009-2010 per l'A.O.U. Salerno) per 6,20 ore	-12,4 ore
<b>Totale debito lavorativo personale medico</b>	<b>1.528,6 ore</b>

Ovviamente per i medici radiologi afferenti all'UOC di Radiologia interventistica occorre sottrarre ancora 95 ore ( 15 giorni

per 6,20 ore) di "congedo biologico" così come previsto dalla normativa vigente sulla radio-protezione.

#### DEBITO LAVORATIVO DEL PERSONALE DI COMPARTO

36 ore settimanali dedicate all'assistenza per 52 settimane	1.872 ore
A cui occorre sottrarre 36 giorni di ferie per 6,20 ore	-227 ore
A cui occorre sottrarre 10 giorni di festività infrasettimanale per 6,20 ore	-62 ore
A cui occorre, inoltre, sottrarre 7,8 giorni di malattia (media 2008-2009-2010 per l'A.O.U. Salerno) per 6,20 ore	-48,4 ore
<b>Totale debito lavorativo personale di comparto</b>	<b>1.534,6 ore</b>

Tale calcolo è stato eseguito solo tenendo in considerazione i contatori "MALM" (malattia entro 270gg), "MALMSR" (malattia seguita da ricovero ospedaliero) e "MALDHM" (malattia seguita da day hospital), accantonando in prima istanza tutte le altre tipologie di assenze come,

ad esempio, la maternità e la legge 104/1992.

#### Seconda fase: determinazione del personale teorico

La determinazione del personale teorico è il risultato della sommatoria delle seguen-

ti attività, calcolate in modo analitico:

**1. attività assistenziale di ricovero – ordinario, day hospital/day surgery, sub-intensiva**

il calcolo del personale occorrente da queste linee di attività tiene conto dei seguenti parametri:

RICOVERI ORDINARI				
n° posti letto ordinari	Per	Tasso di occupazione ricoveri ordinari	Uguale	N° posti equivalenti
N° posti letto equivalenti	Per	Minuti di assistenza per intensità di assistenza	Uguale	Fabbisogno giornaliero espresso in minuti per figura assistenziale
Fabbisogno giornaliero espresso in minuti per figura assistenziale	Per	Giorni di attività ricoveri ordinari in un anno	Uguale	Fabbisogno annuale espresso in minuti per figura assistenziale
Fabbisogno annuale espresso in minuti per figura assistenziale	Diviso	60	Uguale	Fabbisogno annuale ricoveri ordinari espresso in ore per figura assistenziale

La stessa tabella è da intendersi uguale per:

- 1) ricoveri day-hospital, day- surgery;
- 2) ricoveri di sub-intensiva.

Inoltre, per ogni livello di intensità assistenziale e per ogni figura professionale, sono stati definiti i minuti di assistenza per posto letto al giorno. In assenza di normative ad hoc della Regione Campania, per la determinazione dei

valori mi sono avvalso dei parametri definiti con Delibera n. 38133/1998 dalla Regione Lombardia e ripresi successivamente dal gruppo di lavoro della Azienda Ulss 12 Veneziana. Per la definizione dei parametri per gli Ausiliari, mancanti in questi lavori, si è fatto ricorso ai parametri presenti nel D.M. 13/9/1988 opportunamente modificati per essere inseriti nel foglio di calcolo.

Intensità di assistenza	Minuti medici	Minuti infermieri	Minuti Ausiliari	Minuti Oss
Base	30	84	50	36
Media	41	126	50	54
Alta	52	168	50	72
Subintensiva	55	300	134	0
Intensiva	60	600	187	0

L'intensità assistenziale in Regione Campania è definita attualmente dalla Legge Regionale n. 24 del 19 dicembre 2006 "Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 – 2009". È utile, a mio parere, confrontare due concetti che spesso si tende a far coincidere ma che invece è utile differenziarli proprio a seguito della attività di ricerca che mi appresto a trattare. L'intensità delle cure oggi, vuol dire assegnare al malato il posto letto collocato nel settore più appropriato rispetto ai suoi bisogni assi-

stenziali, legati non solo alla tipologia di ricovero ma anche alla sua condizione clinica e di dipendenza; diversamente, invece, dalla complessità assistenziale che riguarda il complesso delle prestazioni sanitarie che si riferiscono alle diverse dimensioni dell'assistenza sanitaria stessa espresse in termini di intensità d'impegno e quantità lavoro del personale incaricato.

Di seguito le tabelle esplicative per comprendere il personale medico e di comparto idoneo per le attività di ricovero.

### PERSONALE MEDICO OCCORRENTE PER LE ATTIVITÀ DI RICOVERO

Fabbisogno annuale ricoveri ordinari espresso in ore personale medico	diviso	Totale debito lavorativo personale medico = 1.528,6 ore	uguale	N° personale medico occorrente per le attività di ricovero ordinario
Fabbisogno annuale ricoveri day hospital/day surgery espresso in ore personale medico	diviso	Totale debito lavorativo personale medico = 1.528,6 ore	uguale	N° personale medico occorrente per le attività di ricovero day hospital/day surgery
Fabbisogno annuale ricoveri sub-intensiva espresso in ore personale medico	diviso	Totale debito lavorativo personale medico = 1.528,6 ore	uguale	N° personale medico occorrente per le attività di ricovero ordinario di sub-intensiva
<b>N° personale medico occorrente per le attività di ricovero ordinario + N° personale medico occorrente per le attività di ricovero day hospital/day surgery + N° personale medico occorrente per le attività di ricovero ordinario di sub-intensiva</b>			uguale	<b>N° personale medico complessivo da dedicare all'assistenza</b>

### PERSONALE DI COMPARTO (DISTINTI TRA INFERMIERI, AUSILIARI SOCIO SANITARI, OSS) OCCORRENTE PER LE ATTIVITÀ DI RICOVERO

Fabbisogno annuale ricoveri ordinari espresso in ore personale di comparto	diviso	Totale debito lavorativo personale di comparto = 1.534,6 ore	uguale	N° personale di comparto occorrente per le attività di ricovero ordinario
Fabbisogno annuale ricoveri day hospital/day surgery espresso in ore personale di comparto	diviso	Totale debito lavorativo personale di comparto = 1.534,6 ore	uguale	N° personale di comparto occorrente per le attività di ricovero day hospital/day surgery
Fabbisogno annuale ricoveri sub-intensiva espresso in ore personale di comparto	diviso	Totale debito lavorativo personale di comparto = 1.534,6 ore	uguale	N° personale di comparto occorrente per le attività di ricovero ordinario di sub-intensiva
<b>N° personale di comparto occorrente per le attività di ricovero ordinario + N° personale di comparto occorrente per le attività di ricovero day hospital/day surgery + N° personale di comparto occorrente per le attività di ricovero ordinario di sub-intensiva</b>			uguale	<b>N° personale di comparto complessivo da dedicare all'assistenza</b>

Il personale risultante dal calcolo delle ore di attività dedicate all'attività assistenziale di ricovero devono permettere:

- per il personale medico, la copertura dell'orario di servizio che va dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 20,00. Il fabbisogno di personale medico per le ore notturne (20,00 – 8,00), per la domenica e per i giorni festivi dalle ore 8,00 alle 20,00 va calcolato a parte nell'ambito dell'attività di guardia;
- per il personale di comparto, la copertura 24 ore su 24 in base ai giorni di attività da dedicare all'assistenza e in base all'organizzazione dei turni di lavoro del reparto.

A fine lavori molti saranno gli spunti

L'analisi dei carichi di lavoro ha assunto un ruolo fondamentale nel nuovo assetto organizzativo delineato per la pubblica amministrazione italiana dal D.L.vo n. 29/93. L'ottimale allocazione delle risorse di personale è infatti condizione necessaria per realizzare gli sperati recuperi di efficienza nel settore pubblico, secondo gli intendimenti alla base della norma citata

relativi ai risultati raggiunti dopo l'applicazione di tale metodologia.

Il modello appena descritto, per dovere di informazione, è stato preso in prestito dalla Regione Veneto la quale conferisce molta importanza, storicamente, alla figura degli O.S.S. (operatori socio-sanitari). Infatti tale modello evidenzia un forte sovra-dimensionamento del comparto infermieristico dell'Azienda Ospedaliera di Salerno e viceversa un forte sotto-dimensionamento degli O.S.S.. Tanto, perché la Regione Veneto crede di sostituire alcune mansioni generalmente svolte dal comparto infermieristico da quelle svolte dagli O.S.S. che "costando meno" di un infermiere professionale potrebbero incidere sui costi generali dell'amministrazione

La Regione Veneto crede di sostituire alcune mansioni generalmente svolte dal comparto infermieristico da quelle svolte dagli O.S.S. che "costando meno" di un infermiere professionale potrebbero incidere sui costi generali dell'amministrazione sanitaria che, come sappiamo dipende in gran parte dal costo del personale. Io, dal mio canto, non esprimo commenti in merito: è solo un altro modo per cercare di razionalizzare la spesa incidendo sui costi del personale. D'altronde il cosiddetto "Decreto Donat Cattin" è totalmente disatteso dai risultati del modello precedente

sanitaria che, come sappiamo dipende in gran parte dal costo del personale. Io, dal mio canto, non esprimo commenti in merito: è solo un altro modo per cercare di razionalizzare la spesa incidendo sui costi del personale. D'altronde proprio soffermandosi sulla dotazione teorica che dovrebbe essere assegnata ai reparti l'unico riferimento normativo di un certo peso e valore risale al D.M.13/09/1988 il cosiddetto "Decreto Donat Cattin" che fissa gli standards del personale ospedaliero. Da una approfondita lettura di tale Decreto, i risultati che il modello, analiticamente esposto in precedenza, fornisce, disattendono completamente, per il personale infermieristico, il D.M.1988.

Ciò per tre ordini di motivi:

1. Il D.M. 1988 non tiene in considerazione la nuova figura degli O.S.S. di fondamentale importanza per le odierne realtà ospedaliere;
2. Il D.M. 1988 non tiene conto della cosiddetta dotazione integrativa e della legislazione sociale intervenuta dopo il 1988 come la legge 104/1992 ed i permessi retribuiti che i genitori possono usufruire se hanno un figlio con età inferiore a tre anni in condizione di malattia,
3. Il D.M. 1988, infine, è ormai un decreto ministeriale "datato" in quanto moltissime altre normative e legislazioni regionali sono intervenute a modificare in qualche modo l'assetto sanitario del nostro Stato.

In conclusione la presente e sempre più pressante necessità di ridurre la spesa ottimizzando i processi di erogazione dei servizi impone al management aziendale la capacità di agire, prima che sui processi, sulle persone, incentivandone adeguati comportamenti. Sembra ovvio, a mio parere, che una metodologia da applicare alle realtà sanitarie come quella dei carichi di lavoro potrebbe essere la giusta leva al cambiamento culturale che la legge ci invita a perseguire.

# PSIS: a Padova le aziende sanitarie affidano la sterilizzazione dei ferri chirurgici ad un service esterno

di Enza Colagrosso

La Fare ha avuto l'occasione di visitare a Padova la sede della centrale di sterilizzazione PSIS, struttura che rappresenta oggi un valido esempio di gestione esterna all'ospedale dello strumentario chirurgico. Abbiamo affidato a Vittorio Del Monte, Presidente della PSIS, il compito di riassumere sinteticamente per noi quelli che sono la mission e l'attuale modalità operativa della PSIS, per farci meglio comprendere quali benefici possano derivare dall'introduzione nel sistema sanità di un ricorso extraospedaliero al servizio di sterilizzazione degli strumenti.

## Come nasce la PSIS?

La PSIS S.r.l. nasce il 27 novembre 2007 a margine di un processo di individuazione, fortemente voluto dall'Azienda Ospedaliera di Padova e dalla ULSS 16 di Padova, di un'unica realtà che accorpasse tutte le funzioni implicate in un Servizio Integrato di Sterilizzazione da affidare all'esterno. Viene pertanto indetta una gara con procedura ristretta che riscuote l'attenzione e la partecipazione di alcuni tra i più importanti gruppi privati operanti nel settore ospedaliero. In prima battuta risulta aggiudicataria un'associazione temporanea d'impresе, costituita da un Consorzio in cui si riversano alcune società leader nell'ambito della sterilizzazione e dello strumentario chirurgico, e il CPSIS - "Consorzio Polo di Sterilizzazione Integrata In Service".

Per eseguire il contratto viene costituita nel 2007, come abbiamo già detto, la PSIS S.r.l., società che ha lo scopo di fornire il Servizio di Sterilizzazione in service per l'azienda ospedaliera di Padova e per tutte le realtà sanitarie del territorio che dichiarino di aderire al protocollo.

Attualmente siamo attivi per l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ulss 16 di Padova, l'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.), l'ospedale di Piove di Sacco e l'ospedale di San Bonifacio.

## Qual è la principale Mission della PSIS?

L'appalto che è stato aggiudicato dall'Associazione di Impresе CPSIS e Servizi Italia e per esse eseguito da PSIS, implica la costruzione di una Centrale di Sterilizzazione in un contesto estraneo e diverso da quello delle aziende committenti, che sia attrezzata per soddisfare l'esigenza delle attività chirurgiche delle aziende direttamente specificate e di altre che, per ragioni di autonoma valutazione e decisione, ravvisassero la convenienza di aderire al Progetto, secondo quanto espressamente specificato nel capitolato d'onere che è parte integrante del contratto d'appalto stipulato nel novembre 2007. Una particolarità innovativa presente nel contratto d'appalto, inoltre, è costituita dall'obbligo per il Polo di sterilizzazione di dotarsi di tutto lo strumentario chirurgico necessario alle attività

Ospedaliere provvedendo in prima persona all'acquisto sia dai committenti che dalle ditte produttrici. Questo consente di offrire un successivo servizio di integrazione del kit sia per il normale invecchiamento/fuori uso, sia per l'inevitabile necessità di mantenere il passo con le evoluzioni tecnico/prestazionali delle apparecchiature.

La Società aggiudicataria, pertanto, si fa carico del processo completo, cosiddetto "integrato", relativo allo strumentario chirurgico: dalla fornitura di strumentario chirurgico sterile, alla sua ripresa dalle sale operatorie e dai reparti una volta utilizzato, alla sua riconsegna in Centrale di Sterilizzazione dove si provvede completamente al suo lavaggio, confezionamento e sterilizzazione.

Mi sembra opportuno menzionare in

L'appalto che è stato aggiudicato dall'Associazione di Imprese CPSIS e Servizi Italia e per esse eseguito da PSIS, implica la costruzione di una Centrale di Sterilizzazione in un contesto estraneo e diverso da quello delle aziende committenti, che sia attrezzata per soddisfare l'esigenza delle attività chirurgiche delle aziende direttamente specificate e di altre che, per ragioni di autonoma valutazione e decisione, ravvisassero la convenienza di aderire al Progetto

questa sede anche un altro aspetto importante che è quello della realizzazione di un sistema informatico mirato alla tracciabilità dei kit sterili, in ogni singolo step del percorso di processo.

#### **Come funziona in concreto questa serie di processi integrati?**

Tutto ciò che facciamo è possibile grazie alla sofisticata strumentazione di cui ci siamo dotati e che stiamo cercando di implementare ulteriormente: a partire dal sofisticato impianto per il condizionamento termico dell'ambiente di lavoro, necessario per il trattamento dell'aria che viene ad essere estratta e successivamente reimmessa a norma per la produzione di vapore sterile, questo consente il funzionamento delle autoclavi adibite alla sterilizzazione dello strumentario. C'è tutta una filiera di processi che ci porta ad ottenere acqua opportunamente addolcita e demineralizzata, siamo dotati di una centrale a gas. Nel complesso, il sistema poggia attualmente su una batteria di 16 termodisinfettori passanti, 6 batterie di lavaggio ad ultrasuoni, 3 tunnel di lavaggio e disinfezione di carrelli e di container, 8 autoclavi da 15 unità di sterilizzazione più una da una unità e mezzo, per complessive 121,5 unità di sterilizzazione.

Nel contratto d'appalto, in funzione delle attività specificate anche nel capitolato d'onere e alla luce di tutta la complessa strumentazione che abbiamo sin qui menzionato, viene previsto un corrispettivo per ogni container consegnato alle aziende ospedaliere, tenendo conto di tutti gli investimenti che consentono l'erogazione di tale servizio.

SIAMO PRESENTI  
AL XVII CONGRESSO  
NAZIONALE  
DELLA F.A.R.E.

RICCIONE  
30 NOVEMBRE  
3 DICEMBRE  
2011

# AlboFornitori.it

e-procurement



Un punto d'incontro  
tra domanda e offerta  
negli acquisti on-line



CSAmed s.r.l. - Via Sesto, 41 - 26100 Cremona  
tel. +39 0372.801730 - fax +39 0372.801740  
www.esamed.it - info@esamed.it

www.albofornitori.it - info@albofornitori.it

## BETTER PATIENT OUTCOMES THROUGH ADVANCED TECHNOLOGY

SIAMO PRESENTI  
AL XVII CONGRESSO  
NAZIONALE  
DELLA F.A.R.E.

RICCIONE  
30 NOVEMBRE  
3 DICEMBRE  
2011



**Maquet is a global leader in medical systems** that advance surgical interventions, cardiovascular procedures and critical care. Maquet develops innovative products and therapeutic applications to improve outcomes and quality of life for patients.

The company focuses on the OR, hybrid OR/cathlab, ICU and patient transport within acute care hospitals. Products for cardiac assist, coronary artery bypass surgery, aortic and peripheral vascular surgery and extracorporeal circulation are specialities in the field of Cardiovascular. The portfolio also covers intensive care ventilators and anesthesia machines in

Critical Care. With its OR infrastructure like OR tables, lights and ceiling supply units, flexible room design as well as OR integration for image data management Maquet increases the workflow efficiency in OR departments essentially.

Maquet is a subsidiary of the publicly-listed Swedish Getinge Group, a company with around 2.3 billion Euros in revenues (2010) and 12,200 employees worldwide. In 2010 Maquet itself generated revenues of 1.1 billion Euros. The company has more than 5,000 employees in 36 sales and service organizations.

MAQUET — The Gold Standard.

MAQUET Italia S.p.A.  
Via Gozzano 14,  
200 92 Cinisello Balsamo, (MI),  
Italy  
Phone: +39 (0) 2 6111 351  
Fax: +39 (0) 2 6111 35 260/1  
info-it@maquet.it  
www.maquet.com



SIAMO PRESENTI  
AL XVII CONGRESSO  
NAZIONALE  
DELLA F.A.R.E.

RICCIONE  
30 NOVEMBRE  
3 DICEMBRE  
2011

# FORNITORI SI NASCE, PARTNER SI DIVENTA

La qualità delle prestazioni di servizio si misura nella capacità di armonizzarsi con l'attività del cliente, fornendo risposte puntuali e personalizzate alle sue esigenze. Un'attitudine che Coopservice coltiva con tenacia da oltre trent'anni e sulla quale, passo dopo passo, ha costruito la propria **leadership** nei servizi alle imprese e alle comunità.

Ogni giorno, in Italia e all'estero, migliaia di clienti si avvalgono dell'ampia gamma di servizi offerti da Coopservice nei comparti della **sanità**, del **facility management**, della **logistica** e della **sicurezza**, sapendo di poter contare su un'organizzazione duttile ed efficiente. E, soprattutto, su personale motivato e responsabile in grado di soddisfare in maniera propositiva i loro bisogni.

Una virtù che, congiunta ad un accentuato orientamento all'innovazione, fa di Coopservice un **partner affidabile**, integrato nella dimensione d'affari del cliente.

**COOPSERVICE. MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE FORNITORE**

Lavaggio Biancheria  
Ospedaliera & Sterilizzazione  
Strumentario Chirurgico

Pulizia Sanitaria  
& Ospedaliera


Raccolta & Smaltimento  
Rifiuti Speciali

Pulizia Civile  
& Industriale

Movimentazione  
Merci & Logistica

Gestione Immobili  
& Impianti

Vigilanza  
& Sicurezza



**COOPSERVICE**

Direzione e Amministrazione: 42122 Reggio Emilia • Via Rochdale, 5 • Tel. 0522 94011 • Fax 0522 940128  
www.coopservice.it • e-mail: info@coopservice.it

## Sulle acquisizioni in economia

Un nostro lettore chiede di sapere quali sono le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza più recente in materia di acquisizioni in economia.

**Monica Piovi**  
**Piero Fianza**  
PA Consultant

Premesso che le acquisizioni in economia sono disciplinate dall'art. 125 del Codice dei Contratti e dagli artt. da 329 a 338 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, si richiamano di seguito i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Un orientamento espresso in una recentissima sentenza del Tar Lombardia (T.A.R. Lombardia-Milano, 21.9.2011, n. 2264) ha evidenziato che la società operante nel settore della fornitura ha un interesse a verificare che i principi (di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici) sanciti dal comma 11 dell'art. 125 siano stati rispettati. Ciò è sufficiente per fondare un diritto all'accesso agli atti relativi ad una fornitura in economia. Sempre in materia di rispetto degli stessi principi e più in particolare di quello relativo alla previa consultazione di cinque operatori economici, il giudice lombardo in un'altra recente sentenza (T.A.R. Lombardia-Brescia, 13.5.2011, n. 694) ha chiarito che la "previa consultazione di cinque operatori" si riferisce alle imprese che devono essere interpellate e non alle offerte in concreto presentate. Sulla base di questa interpretazione ha ritenuto legittima una procedura in economia in cui il numero delle invitate era superiore a cinque, mentre il numero delle offerenti era solo di tre.

Per quanto riguarda poi l'estensione alle procedure in economia

degli obblighi informativi di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti e alla c.d. clausola *standstill* (v. art. 11, c. 10, del Codice: "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79") il Tar Lazio (T.A.R. Lazio-Roma, 11.4.2011, n.3169) si è espressamente pronunciato in senso favorevole: "appare logico ritenere i menzionati obblighi (...) sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l'effettività di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici, che oltretutto non attiene specificamente alle modalità di svolgimento della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11 dell'articolo 125 (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570)".

A nostro avviso tuttavia la norma inserita nel Regolamento (art.331, c.3) che prevede l'obbligo di pubblicare sul sito Internet della stazione appaltante l'esito del procedimento, successiva alla sentenza appena citata, assorbe gli obblighi informativi ex art. 79 del codice.

Un problema non ancora risolto dalla giurisprudenza è quello della pubblicità della seduta di gara.

Mentre il Tar della Sardegna (T.A.R. Sardegna, 10.3.2011, n. 212) ritiene che il principio di seduta pubblica trovi applicazione anche nelle procedure in

economia affermando che esso "opera in tutte le ipotesi in cui all'aggiudicazione si pervenga attraverso un'attività di tipo procedimentale ancorché semplificata e quindi anche in relazione ai cottimi fiduciari (cfr. fra le tante, TAR Sardegna, 28.1.2011, n. 85 e 14.6.2010, n. 1487; Cons. Stato, V Sez., 10.11.2010, n. 8006)", il Tar Friuli Venezia Giulia (28.10.2010, n. 716) ritiene invece che il principio di pubblicità delle gare non si applichi alle acquisizioni in economia, in quanto non richiamato dall'art. 125 del codice dei contratti.

Applicabili, invece, al cottimo fiduciario sono i principi in materia di verifica dell'anomalia delle offerte quanto meno relativamente ai "Criteri di individuazione" di quelle anormalmente basse, previsti dall'articolo 86 (v. T.A.R. Lombardia-Milano, 5.3.2011, ordinanza n.739 e T.A.R. Umbria, 22.10.2010 n. 493; in senso contrario T.A.R. Lazio-Latina, 19.11.2010, n. 1903) Quanto, infine, all'applicabilità dell'art. 84 co.10 del Codice dei Contratti secondo cui "la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte", il giudice toscano (T.A.R. Toscana, 22.12.2009, n. 3988) si è espresso in senso contrario, per evitare l'integrale assimilazione del cottimo fiduciario alla gara ordinaria, ipotesi quest'ultima che sembra esclusa dall'art. 125, c. 11.

elenco fornitori

1

biancheria | calzature  
confezioni | materassi | tessuti



- Superfici antidecubito di seconda generazione sia ad aria che in schiuma specifica
- Letti elettrici da degenza per la riduzione dei rischi legati alla movimentazione manuale del paziente

- Sistemi-letto polifunzionali integrabili per aree intensive
- Barelle ad elevato coefficiente di resistenza
- Servizi di noleggio di superfici antidecubito e letti studiati per l'ottimizzazione della spesa

Via Ambrosoli, 6 – 20090 Rodano (MI) – Tel. 02 950541 – Fax 02 95328578



Azienda con Sistema Qualità certificato da DNV-UNI EN ISO 9001/2000. Materassi e guanciali antinfiamma omologati in classe-uno-i-emme dal Ministero

dell'Interno in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 26.06.84 (prevenzione incendi). Materassi antidecubito, fodere, coperte, telerie.

Via Straelle, 135 – 35011 CAMPODARSEGO (PD) Tel. 049 5566488 (r.a.) Fax 049 5566189 – hospital.division@imaflex.it – www.imaflex.it

2

alimentazione | ristorazione | attrezzature e  
manutenzione per cucine industriali



**CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione**, con 10.516 dipendenti fra cui oltre 1.200 cuochi, è una delle maggiori aziende europee nel settore della ristorazione moderna. Nata nel 1992 a Reggio Emilia, è oggi la realtà del settore più diffusa sul territorio italiano con attività in 16 regioni e 70 province e all'estero opera in Belgio, Bulgaria, Stati Uniti e Vietnam. CIR food sviluppa la propria attività in tutti i segmenti di mercato: ristorazione collettiva (scolastica, socio-sanitaria, aziendale, per militari e comunità), ristorazione commerciale, banqueting e buoni pasto. Con 969 cucine, di cui 101 pubblici esercizi, nel 2010 CIR food ha prodotto 62 milioni di pasti per un fatturato di 398,5 milioni di € di cui il 68% generato dalla ristorazione collettiva.

**Sede di Roma** Via Tenuta del Cavaliere, 1 – 00012 Guidonia – ROMA  
Tel. 0774/390368 – Fax 0774/392359

**Sede Legale** Via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/53011 – fax 0522 530100  
e-mail: cir-food@cir-food.it – http: www.cir-food.it



Azienda leader nella distribuzione, mediante distributori in comodato, di bevande per la prima colazione, bevande per diabetici e diabetici, piatti unici frullati, zuppe, trite, pure, e alimenti specifici per il settore sanitario.

**GENERAL BEVERAGE** Zona Industriale Loc. Novoleto – 54027 Pontremoli (MS) – Italy  
Tel. +39 0187 832305 – Fax. +39 0187 461368 – www.iobevo.com



**Gnodi Service S.r.l.:** manutenzione programmata e straordinaria su attrezzature per cucine industriali – fornitura di macchinari di tutte le maggiori marche e di impianti per la ristorazione collettiva. **www.gnodiservice.it**

**Kitchen Trailer S.r.l.:** Vendita e noleggio di cucine mobili su container o MotorHome. Soluzioni su misura complete e di grande qualità, interamente personalizzate e immediatamente operative in qualsiasi situazione ove manchi una struttura fissa ad esempio perché ferma per ristrutturazione. Piatti freschi pronti per essere consumati appena cucinati evitando l'alterazione del sapore del cibo dovuto ad un consumo con molte ore di ritardo causate dal trasporto di un catering esterno.  
**www.kitchentrailer.it**

**GNODI GROUP** Via dell'Industria, 2 – 21019 Somma Lombardo (Va)  
T. 0331 969260 – F. 0331 969148



**SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A.**  
Ristorazione, Bar e Vending  
Cap. sociale € 12.240.000,00

**DIVISIONE SANITÀ** Via dei Lavoratori, 116 – Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 660521 – Fax 02 66011819 – www.serist.it

3

apparecchiature elettromedicali



**Air Liquide Sanità Service**, società leader nel settore dei gas medicinali e tecnici, potendo contare su una consolidata esperienza, un ampio know how e un'elevata professionalità, garantisce alla propria clientela ospedaliera l'intero processo di fornitura e di distribuzione di gas medicinali e tecnici,

dalla produzione all'applicazione clinica. Air Liquide Sanità Service è partner di fiducia delle strutture ospedaliere e delle equipe mediche e chirurgiche grazie alla varietà e professionalità dei servizi e prodotti offerti:

- la fornitura di gas medicinali e tecnici; i servizi ospedalieri legati alla gestione dei gas medicinali e tecnici; la progettazione e la realizzazione di impianti di distribuzione dei gas; la progettazione e la realizzazione di complesse banche criogeniche controllate con sistemi di controllo telematico; un rapporto di tipo consulenziale per la ricerca e l'elaborazione di soluzioni sempre più innovative ed efficaci.

I **gas medicinali** prodotti da Air Liquide consentono di migliorare le cure, il comfort, il benessere e la vita dei pazienti. In ambito ospedaliero, essi servono ad eseguire diagnosi, alleviare il dolore, anestetizzare e curare. A casa, essi vengono utilizzati per assistere la respirazione del paziente. I principali gas medicinali sono:

- l'ossigeno, somministrato puro in ospedale o a domicilio; il protossido d'azoto, utilizzato come anestetico o, in miscela con l'ossigeno, come analgesico; l'aria, somministrata in ospedale, in ambito chirurgico o nei reparti di pneumologia; il monossido di azoto, prescritto in ospedale nell'ambito della chirurgia cardiaca.

**Air Liquide Sanità Service S.p.A.** Via Alfonso Capecelatro, 69 – 20148 Milano  
Tel. 02 40211 – Fax 02 4021533 – www.airliquidesanita.it



SHARING EXPERTISE

**Divisione Aesculap:** Elettrobisturi – Apparecchiature per Videolaparoscopia – Trapani e sistemi motori – Aspiratori chirurgici – Neuronavigazione

**Divisione Hospital Care:** Sistemi per infusione e trasfusione – Accessori per linee infusionali – Pompe volumetriche peristaltiche ed a siringa – Pompe per nutrizione enterale – Sistemi automatizzati per riempimento sacche per nutrizione parenterale

**B. Braun Milano S.p.A.** Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO  
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350  
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298  
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357  
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbBraun.it



**Forniture Ospedaliere**

- Apparecchiature Elettromedicali
- Ecografi – Ecocardiografi – Moc
- Materiale radiografico
- Assistenza tecnica
- Corsi di Formazione
- Sala Multimediale

**EIDOMEDICA S.r.l.** Via Aurelia, 678 – 00165 ROMA  
Tel. 06 6650291 r.a. – Fax 06 66502953 – info@eidomedica.it – www.eidomedica.it



- Servizi
- Ecografia
- Ecocardiografia
- RM e TC
- Emergenza
- Cardiologia
- Monitoraggio
- Information Technology

**ESAOTE S.p.A.**

Via Siffredi, 58 – 16153 Genova – Tel. 010-6547.1 – Fax 010-6547275  
Via Di Caciolle, 15 – 50127 Firenze – Tel. 055-4229.1 – Fax 055-434011  
www.esaote.com



**GE Healthcare** produce tecnologie mediche e servizi dedicati che stanno ridefinendo una nuova era nella cura dei pazienti. La nostra esperienza nell'imaging medicale, nella diagnostica, nelle tecnologie informatiche, nei sistemi di monitoraggio paziente, nella ricerca su nuovi farmaci e nello sviluppo di tecnologie dedicate alla ricerca farmacologica, sta aiutando i ricercatori e i clinici a sviluppare migliori cure per un maggior numero di persone nel mondo, a un costo minore. Inoltre, GE Healthcare collabora con i leaders del settore healthcare, impegnandosi a sostenere i cambiamenti nelle strategie globali necessarie per implementare un cambiamento di successo verso sistemi di cura sostenibili. La visione del futuro "Healthymagination" di GE invita tutti a partecipare a questo viaggio, poiché GE sviluppa continuamente innovazioni focalizzate sulla riduzione dei costi, maggiore accesso alle cure e una migliore qualità ed efficienza in tutto il mondo. GE Healthcare, con sede in Gran Bretagna, è un business da 16 miliardi di dollari di General Electric Company (NYSE: GE). GE Healthcare al mondo può vantare più di 46.000 persone impiegate, al servizio dei professionisti della sanità e dei loro pazienti in più di 100 nazioni.

**GE Healthcare** via Galeno, 36 – 20126 Milano – tel 02 26001111 – fax 02 26001119  
www.gehealthcare.com

## elenco fornitori

**MAQUET**  
GETINGE GROUP

### DIVISIONE CRITICAL CARE

Il Gruppo MAQUET è leader mondiale nelle tecnologie mediche e la divisione **CRITICAL CARE** si propone come partner ideale nel fornire apparecchiature tecnicamente all'avanguardia in sala operatoria e terapia intensiva.

La tecnologia "SERVO" è da lungo tempo riconosciuta come gold standard nel mercato della ventilazione meccanica. La piattaforma ventilatoria SERVO-i in terapia intensiva, in tutta la sua gamma, soddisfa le esigenze profondamente diverse dei pazienti adulti, pediatrici e neonatali. L'innovativo sistema di monitoraggio dell'attività elettrica del diaframma tramite sondino dedicato permette un'analisi della meccanica respiratoria del paziente senza precedenti. Il ventilatore FLOW-i rappresenta un punto di svolta in anestesia poiché sfrutta tutta l'esperienza della tecnologia "SERVO" per garantire elevate performance ventilatorie anche in sala operatoria. **MAQUET Critical Care**, un unico partner per molteplici soluzioni tecnologicamente avanzate e dedicate al paziente.

**MAQUET Italia S.p.A.**

**Critical Care** Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello B. (MI)

Tel. 02 6111351 – Fax 02 611135261 – www.maquet.com

**MAQUET**  
GETINGE GROUP

### DIVISIONE SURGICAL WORKPLACES

MAQUET è leader mondiale nelle tecnologie mediche e la divisione Surgical Workplaces si propone come partner in sala operatoria e terapie intensive per: tavoli operatori, lampade scialitiche, integrazione di sale operatorie, stativi pensili, sale

operatorie e aree critiche prefabbricate nonché blocchi operatori chiavi in mano. La filosofia adottata da Maquet si basa sulla ricerca di innovazioni tecnologiche che promuovono e supportano la migliore e naturale interazione macchina-paziente in modo da fornire al clinico gli strumenti idonei a tale scopo. **MAGNUS**: è il nuovo sistema operatorio a piani trasferibili creato da MAQUET per semplificare il lavoro del personale e per ottimizzare i processi in sala operatoria. **ALPHAMAQUET 1150**: il sistema a piani trasferibili più affidabile è commercializzato con ben 12.000 unità sparse sull'intero territorio mondiale. **POWERLED**: nuova lampada scialitica con tecnologia a LED di ultima generazione, con una resa di visibilità sul campo operatorio unica ed adatta a tutte le tipologie di chirurgia. **MAQUET OR-INTEGRATION**: è l'innovativo sistema di integrazione di tutti i segnali audio-video presenti in sala operatoria. **ALPHA-PORT, MODUTEK**: MAQUET offre la più ampia gamma di pensili da sala operatoria e terapie intensive che il mercato oggi proponga, funzionalità, ampia possibilità di cablaggio interno per tutte le esigenze, maneggevolezza e design accattivante rendono questi prodotti unici nel loro segmento.

**VIARIOP**: è la sala operatoria prefabbricata in acciaio inox verniciata prodotta da MAQUET sin dal 1968 con ben 500 installazioni sul territorio.

**MAQUET Italia S.p.A.**

**Surgical Workplaces** Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello B. (MI)

Tel. 02 6111351 – Fax 02 611135261 – www.maquet.com



**Sapio Life** è la società del Gruppo Sapio – leader nel settore dei gas tecnici e medicinali, puri e purissimi e liquidi criogenici – che opera in ambito sanitario con strutture e tecnologie dedicate sia ai servizi di home care, sia alle strutture ospedaliere pubbliche e private.

**SANITÀ E SERVIZI OSPEDALIERI**: • Fornitura di gas medicinali • Realizzazione e manutenzione di impianti di distribuzione gas medicinali • Servizi ospedaliere: global service, monitoraggio ambientale, accessori, monouso • Reparti specialistici "chiavi in mano" • Criobiologia: congelatori programmabili, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio in azoto liquido.

**HOME CARE**: • Ossigenoterapia • Dispositivi respiratori: ventilazione meccanica, aerosol, monitoraggio, sindrome delle apnee nel sonno, SIDS • Nutrizione artificiale • Ausili terapeutici • Assistenza domiciliare integrata • Servizio di assistenza tecnica dispositivi medici: collaudi, manutenzione ordinaria e straordinaria.

**SAPIO LIFE S.r.l.** Via Silvio Pellico, 48 – 20052 MONZA (MI)

Tel. 039 8398 2 – Fax 039 2026143 – sapiolife@sapio.it – www.grupposapio.it

**TOSHIBA**

**Sistemi Ecografici digitali** con Doppler Pulsato, Continuo e Color Doppler per applicazioni addominali, ostetrico-ginecologico, periferico-vascolare, cardiologico, urologico. **Sonde** specialistiche, intraoperatorie, laparoscopiche e per biopsia. **Sistemi di Tomografia Computerizzata Volumetrica/Spirale – Multislice – Risonanza Magnetica – Radiologia Polifunzionale Computerizzata – Angiografia Digitale – Sistemi per Emodinamica ed Angioplastica – Mammografia.**

**Toshiba Medical System S.r.l.** Via Canton, 115 – 00144 ROMA

Tel. 06 520771 – Fax 06 5295879 – itatosh@tmse.nl – www.toshiba-europe.com

Serv. Tecnico: Tel. 06 52077208 – Fax 06 5204739



**VIGLIA s.r.l.**

**Apparecchiature elettromedicali e scientifiche**

**Sede legale e operativa:** C.so G. Ferraris, 105 – 10128 TORINO

Tel. 011 5805202 (r.a.) – Fax 011 5805210 – info@viglia.it – www.viglia.it



4

apparecchiature e servizi di sterilizzazione

**3M Salute**

**3M**, attiva da decenni nel campo della Sterilizzazione, è oggi in grado di fornire, accanto a tecnologie e prodotti di elevato standard qualitativo – **confezionamento e**

**indicatori per il monitoraggio dei processi** – che superano tutte le indicazioni normative correnti, anche e soprattutto presenza a fianco del cliente con **servizi di elevato valore aggiunto** (consulenza per l'accreditamento e la certificazione ISO, strutturazione di protocolli operativi, servizi di addestramento e formazione, etc.), tutti basati sulla consapevolezza che solo personale preparato e qualificato è in grado di gestire le complessità e le criticità di un così importante processo ospedaliero.

**3M – ITALIA S.p.A.** Via S. Bovio, 3 – Loc. S. Felice – 20090 SEGRATE (MI)

Tel. 02 70351 – Fax 02 70352049 – Numero Verde 167 802145

**BRAUN**

SHARING EXPERTISE

**Divisione Aesculap**

**Autoclavi – Containers ed accessori**

**B. Braun Milano S.p.A.** Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO

Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350

Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298

Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357

servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbraun.it

5

apparecchiature radiologiche ed accessori

**AGFA**  
HealthCare

**Apparecchiature e pellicole radiologiche tradizionali e sistemi digitali di gestione e archiviazione immagini.**  
www.agfa.com/healthcare

**Agfa-Gevaert s.p.a.** Via Gorki, 69 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 3074.2 – Fax 02 3074442

**Carestream Health**

**Carestream Health** nasce dallo scorporo del business medicale di Eastman Kodak Co.

Offre prodotti e soluzioni a marchio Kodak per l'imaging medicale, dentale, molecolare e per la radiografia industriale: film, chimici, direct e computed radiography, sistemi RIS/PACS, CAD, soluzioni di archivio immagini, servizi customer care e professionali.

**CARESTREAM HEALTH ITALIA** Viale Matteotti 62 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Tel. 02 660981 – www.carestreamhealth.com



**Attrezzature diagnostica per immagini**

**Trade Art 2000**

**Trade Art 2000 S.r.l.** Via della Pisana, 1353 – 00163 ROMA – Tel. 06 65771711 r.a.

Fax 06 65771718 – info@tradeart2000.com – www.tradeart2000.com

6

arredamento | mobilio

**Favero Health Projects**

**Favero Health Projects S.p.A.**

Via Schiavonesca Priula, 20

31030 Biadene di Montebelluna – Treviso-Italy

Tel +39 0423 6125 – Fax +39 0423 612680

info@favero.it – www.favero.it

www.hospitalfavero.com

Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2000



**PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ARREDAMENTI PER OSPEDALI – CLINICHE – ISTITUTI – CASE DI CURA – COMUNITÀ – RESIDENZE ASSISTITE**  
**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE BLOCCHI OPERATORI**

**INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.p.A.**

Via Caltana, 121 – 35010 VILLANOVA (Padova) – Italy

Azienda certificata ISO 9001:2008 – ISO 13485:2003

Tel. 049 9299511 – Fax 049 9299500 – info@malvestio.it – www.malvestio.it

## elenco fornitori

7

articoli sanitari | dispositivi medici e prodotti farmaceutici

**3M Salute** Prodotti monouso in TNT per la copertura del paziente in sala operatoria, camici chirurgici in TNT, teli da incisione iodati e non, rasoi per tricomia, mascherine chirurgiche. Prodotti per la medicazione di cateteri intravascolari, cerotti per la sutura e la medicazione di ferite chirurgiche, prodotti per la prevenzione e la cura delle ferite croniche. Bende sintetiche per immobilizzazioni rigide e semirigide, stecche preconfezionate.

**3M - ITALIA S.p.A.** Via S. Bovio, 3 - Loc. S. Felice - 20090 SEGRATE (MI)  
Tel. 02 70351 - Fax 02 70352049 - Numero Verde 167 802145

**AMGEN Dompé** Biotecnologie applicate al settore farmaceutico  
La nascita di **Amgen Dompé** trae origine dalla solida collaborazione stretta in Italia dal gruppo Amgen e dal gruppo Dompé. **Amgen Dompé** vuole sostenere nel nostro Paese, con la sua esperienza e con lo sforzo della ricerca del Gruppo Amgen, l'innovazione biotecnologica, focalizzata alla terapia di patologie gravi e invalidanti, in tre aree chiave: oncologia, nefrologia ed ematologia.

**Amgen Dompé S.p.A.** Via Enrico Tazzoli 6 - 20154 Milano (MI)  
Tel. 02 6241121 - Fax 02 29005446

**ARTSANA** Gruppo industriale e commerciale per la produzione e la vendita di articoli destinati alla medicazione, all'incontinenza, alla venipuntura e di articoli sanitari vari.

**ARTSANA S.p.A.**  
**Sede Sociale:** Via Saldarini Catelli, 2 - 22070 Grandate Como (Italia)  
**Sede secondaria:** Via Mentana, 21/B - 22100 Como (Italia)  
Tel. 031 382111 (ric. aut.) - Fax 031 382400 - Telex 380253

**AstraZeneca** **ASTRAZENECA S.p.A.**  
Palazzo Volta - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI)  
www.astrazeneca.it

I numeri per contattarci:  
- Centralino Tel. 02 98 011  
- Biblioteca Tel. 02 98 01 57 61  
- Ufficio Gare Tel. 02 98 01 65 78  
- Customer Service Hospital numero verde Tel. 800 33 42 98  
- Customer Service Hospital numero verde Fax. 800 30 23 50  
- Responsabile relazioni istituzionali Tel. 02 98 01 53 84

**Boston Scientific** La **Boston Scientific** è un'azienda a livello mondiale che sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici. Da oltre 30 anni la **Boston Scientific** si dedica al miglioramento delle procedure mediche meno invasive grazie ad un ampio e dettagliato portafoglio di prodotti, tecnologie e servizi innovativi che coprono una vasta gamma di specialità mediche. Diffusi a livello mondiale, i prodotti della **Boston Scientific** consentono a medici ed altri professionisti del settore di migliorare la qualità della vita dei pazienti fornendo alternative all'intervento chirurgico.

**Boston Scientific Spa** Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano - Italy - Tel. +39 02 269830

**B | BRAUN** **Divisione Aesculap:** Suture - Protesi vascolari - Filtri per vena cava - Sistemi totalmente impiantabili - Sostituti durali - Reti chirurgiche - Drenaggi post-operatori - Emostatici - Strumentario per chirurgia mininvasiva - Strumentario chirurgico specialistico e di base - Protesica anca e ginocchio - Osteosintesi - Prodotti per colonna vertebrale - Artroscopia - Sistemi di navigazione per ortopedia e neurochirurgia - Prodotti per cardiologia interventistica e diagnostica - Prodotti per monitoraggio emodinamico - Accessori per elettrofisiologia.

**Divisione Hospital Care:** Siringhe e cannule - Sistemi per venipuntura centrale e periferica - Sistemi per anestesia spinale, epidurale e del plesso - Cateteri uretrali - Sistemi di misurazione e drenaggio delle urine - Prodotti e presidi per nutrizione enterale e parenterale - Soluzioni infusionali e per irrigazione.

**Divisione OPM:** Presidi per colo, ileo ed urostomizzati - Presidi per la raccolta dei liquidi di drenaggio - Presidi per la raccolta di urina - Cateteri vescicali idrofili per il cateterismo intermittente - Sistemi per la gestione del catetere vescicale a permanenza.

**B. Braun Milano S.p.A.** Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO  
Tel. 02 66218.2 - Fax 02 66218 290 - Customer Service - Fax 02 66243 350  
Div. Aesculap - Fax 02 66243 310 - Div. Hospital Care - Fax 02 66218 298  
Div. Out Patient Market - Fax 02 66218 357  
servizio.clienti@bbraun.com - info.bbitalia@bbraun.com - www.bbraun.it



Sistemi di aspirazione monouso per liquidi biologici (Medivac) - Guanti chirurgici sterili specialistici e Guanti da esame - Tessuto non tessuto per sale operatorie (Convertors) - Set Procedurali (Custom Sterile)

**MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l. UNIP.** Via Ticino, 4 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)  
Tel. +39 055 7766511 - Fax +39 055 340112 - www.medline.com

**DePuy Mitek** Via del Mare, 56  
00040 PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM)  
Tel. 06 91194328 - 06 91194546 - Fax 06 91194349

**Distrex** Partner in chirurgia  
SUTURE CHIRURGICHE E MONOUSO SPECIALISTICO  
PARTNER IN CHIRURGIA

**Distrex S.p.A.** Via P. Donà, 9 - 35129 PADOVA  
Tel. 049 775522 r.a. - Telefax 049 8073966

**Ethicon Products** Suture assorbibili e non assorbibili per chirurgia tradizionale e mininvasiva, adesivi cutanei, reti, protesi, sistemi di drenaggio e prodotti speciali per sala operatoria.

Via del Mare, 56 - 00040 PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM)  
Tel. 06 911941 - Fax 06 91194290  
**Servizio clienti** Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505 - cservice@ethit.jnj.com

**ETHICON ENDO-SURGERY** Suturetrici Meccaniche Interne, Sistemi per Emostasi, Prodotti per Laparoscopia, Line Cardiovascolare, Breast Care, Ultracision

Via del Mare, 56 - 00040 PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM)  
Tel. 06 91194327 - Fax 06 91194290

**FATER S.p.A.** Vendite Ospedaliere  
Pannolini e salviettine per bambini - Ausili per incontinenti - Assorbenti igienici femminili e proteggislip - Assorbenti interni - Prodotti per l'igiene della persona. Azienda certificata ISO 9001:2008


Via A. Volta, 10 - 65129 PESCARA  
Tel. 085 4552554 - Fax 085 4552552 - legnini.a@fater.it - www.fater.it



La realizzazione pratica di quanto **Fe.Ma** intende proporre all'Ente Ospedaliero pubblico e privato, consiste nella messa in opera di un "global service" che si articola nella:

- Progettazione di S.O. e Gestione della Centrale di Sterilizzazione;
- Somministrazione di materiale monouso in tessuto non tessuto per sala operatoria, Custom Pack "Fe.Ma"
- Kit ambulatoriali (cateterismo vescicale, sutura, etc.) "Fe.Ma"
- Camici, teli, coperture "Fe.Ma"
- Fornitura e noleggio di strumentario Chirurgico Tedesco "AS"
- Lampade Scialitiche
- Mobili e Arredi in Inox "Blanco"
- Mobili e Arredi per ufficio "Styl Office"
- Fornitura di Strumentario chirurgico monouso Inox Sterile "Fe.Ma"

**Fe.Ma Srl** Via Rosa Luxemburg, 23/25 - 20085 Locate di Triulzi (MI)  
Tel. 02.90470177 - Fax 02.90470049 - www.femaservizi.com - info@femaservizi.com



**Gynecare**, divisione della Johnson & Johnson Medical Spa, orientata alla costante ricerca e diffusione di soluzioni per la salute della donna nel campo ginecologico e urologico femminile.

**GYNECARE** Via del Mare, 56 - 00040 PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM)  
Tel. 06 91194210 - Fax 06 91194290 - info.gynecare@ethit.ny.com



**GlaxoSmithKline S.p.A.**  
Via A. Fleming, 2 - 37135 - Verona  
Centralino: 045 921 8111  
Direzione Affari Regionali:  
Tel. 045 921 9819 - Fax: 045 921 8097  
Mail: onfroio.n.palombella@gsk.com

## elenco fornitori



**Dispositivi medici monouso sterili in TNT per sala operatoria (teli, set, camici, kit procedurali, guanti chirurgici, cotone radiopaco), strumentario in acciaio monouso, medicazione classica e avanzata, bende di fissaggio, supporto ed elastocompressione, guanti da esplorazione, ausili assorbenti per l'incontinenza, prodotti per l'igiene dell'ospite e strumenti per l'autodiagnosi.**

**PAUL HARTMANN SPA** Via della Metallurgia, 14, zai 2 – 37139 Verona  
Tel. 045 8182411 – fax 045 8510733 – www.hartmann.info – info@it.hartmann.info



- Dispositivi medici ed accessori per stomia.
- Dispositivi medici per il trattamento delle ferite.
- Dispositivi medici per il drenaggio di ferite e fistole.

- Dispositivi medici per la gestione di continenza ed incontinenza urinaria.

**dansac** Azienda che da anni si dedica alla produzione di dispositivi medici mono e due pezzi per la cura e la gestione di colico, ileo e urostomie.

**Hollister S.p.A.** Strada 4 – Palazzo 7 – Centro Direzionale MilanoFiori – 20090 Assago (MI)  
Tel. 02 8228181 – Fax 02 57518377 – www.hollister.it – www.dansac.it



### DIVISIONE CARDIOVASCOLARE

**MAQUET Cardiovascular** si è affermata come leader di mercato nel settore della Cardiocirurgia, della Cardiologia Interventistica e della Chirurgia Vascolare. Con le sue quattro linee di prodotti, Cardiopulmonary, e Vascular Intervention è oggi in grado di fornire sistemi di

Cardiac Assist, Cardiac Surgery e Vascular Intervention è oggi in grado di fornire sistemi di elevata tecnologia e soluzioni innovative.

La linea **Cardiopulmonary** offre una gamma completa di prodotti, hardware e disponibile, per la circolazione extra-corporea: Ossigenatori, Emofiltrati, Circuiti, Scambiatori di calore, Elettrodi stimolatori, Pompa Centrifuga, Circuito CEC miniaturizzato. È leader nel campo del supporto cardiocircolatorio e polmonare (ECMO) con i sistemi PLS e Cardiohelp.

**Cardiac Assist** offre una gamma completa di soluzioni personalizzate per la terapia con contropulsazione aortica, utilizzata nello shock cardiogeno, nello scompenso cardiaco acuto, nelle aritmie cardiache e come supporto nella chirurgia a cuore aperto e nell'angioplastica coronarica.

**Cardiac Surgery** fornisce soluzioni tecnologicamente avanzate per la chirurgia a cuore battente: shunt coronarici, sistema Acrobat per la stabilizzazione coronarica e Heartstring sistema di anastomosi prossimale sull'aorta. Inoltre questa linea comprende un sistema di prelievo endoscopico di vene e arterie per by-pass coronarici: Vasoview Hemopro.

**Vascular Intervention**, costituita da due brand di altissima qualità nel campo delle protesi vascolari, Intergard e Hemashield, offre un supporto completo ai cardiocirurghi e ai chirurghi vascolari nel trattamento degli aneurismi aortici toracico-addominali e nelle procedure vascolari periferiche. Fra i prodotti più avanzati di questa linea vi sono le protesi Silver con trattamento antibatterico all'argento e le protesi ibride Fusion che uniscono i vantaggi del poliestere a quelli del PTFE.

**MAQUET Italia S.p.A. Cardiovascular** Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello B. (MI)  
Tel. 02 6111351 – Fax 02 611135261 – www.maquet.com



**Prodotti per anestesia, rianimazione, cure intensive, cardiologia.**

**MEDICA VALEGGIA S.p.A.** Via P. Donà, 9 – 35129 PADOVA  
Tel. 049 775477 – Fax 049 775884




**Produzione e commercializzazione di sistemi biomedicali all'avanguardia per il trattamento delle malattie croniche.**

Medtronic Italia offre molteplici soluzioni cliniche e tecnologie innovative in varie aree terapeutiche: Aritmie Cardiache, Cardiocirurgia, Vascolare, Neurologia, Chirurgia Vertebrale, Diabete, Gastrologia, Otorinolaringoiatria e Tecnologie Neurochirurgiche.

**Medtronic Italia S.p.A.** Piazza Indro Montanelli, 30  
Tel: +39 02.24137.2 – Fax: +39 02.24138.2 – www.medtronic.it



**Novartis Farma S.p.A.**  
Largo U. Boccioni, 2 – 21040 Origgio (VA)  
Tel. 02.96541  
www.novartis.it



**Pall Corporation** è Leader nella **Filtrazione di Fluidi** nel Settore Industriale, Farmaceutico e Medico. La Filtrazione è una sofisticata tecnologia che permette la purificazione da particelle e microrganismi di olii, aria, vapore, fluidi

complessi e acqua. Pall Lifesciences comprende la Divisione Farmaceutica dedicata alla filtrazione e validazione nella produzione di farmaci e la Divisione Medical dedicata all'area Sanitaria.

### Divisione Life Sciences

La **filtrazione in ambito sanitario** comprende **Dispositivi Medici con Marchio CE quali filtri per Cardiocirurgia, produzione Emocomponenti, Laparoscopia, Ventilazione Meccanica, Terapia Endovenosa e Rete Idrica**. La Struttura di Pall Italia Comprende uno stabilimento di produzione sacche per Emocomponenti ad Ascoli Piceno. Lo stabilimento è bacino di utenza per Europa, Australia e Nuova Zelanda. Filtri per la trasfusione di sangue ad alta efficienza di rimozione leucocitaria. Sistemi di separazione cellulare per la concentrazione di cellule staminali. Sistemi di protezione della rete idrica sanitaria quali step di pre filtrazione e filtri sterilizzanti al punto d'uso per i pazienti ad alto rischio di contaminazione da patogeni dell'acqua.

### Laboratori Life Sciences

La nuova sede di Pall Italia a Milano, comprende il **Laboratorio Europeo di Pall LifeSciences** certificato ISO 9001: Vision 2000, sito di **Validazione e Certificazione** di step di filtrazione in ambito Farmaceutico e analisi delle **Acque Sanitarie**.

**Pall Italia S.r.l.** Via Emilia 26 – 20090 Buccinasco (MI)  
Tel. 02 488870.2 – fax 02 4880014 – www.pall.com



### Roche S.p.A.

Viale G.B. Stucchi, 110 – 20052 Monza (MI)  
Tel. linea verde 800 821145 – Fax linea verde 800 824038



La **SESAT** s.r.l., leader sul territorio da oltre 15 anni, offre un servizio di consegna direttamente a domicilio degli assistiti dei seguenti presidi: **stomia** (sacche, placche per colo/ileo/uro stomia, ecc.) **caterismo** (cateri interni, esterni, sacche urina, ecc.) **diabetici** (strisce, lancette, aghi, siringhe, ecc.) **ortopedici**

La gamma di prodotti che SESAT offre è la più completa presente sul mercato, dispone infatti dei presidi di **tutte le principali case produttrici**, garantendo così la **"libera scelta"** all'utente finale.

La consegna domiciliare della fornitura è più conveniente per l'Ente e più soddisfacente per l'Assistito, perché offre una serie di vantaggi:

- sconto in sede di gara, di sicuro interesse sui prodotti
- servizi offerti *ad hoc* finalizzati all'ottimizzazione della spesa, che comportano un ulteriore sconto aggiuntivo
- risparmio sugli eventuali costi dovuti alla distribuzione diretta da parte degli Enti
- ottimo rapporto Costo/Beneficio per l'Assistito
- personale specializzato a disposizione degli assistiti e delle amministrazioni.

Grazie ad una politica di dialogo costante ed approfondita con tutti gli operatori sanitari, la SESAT rappresenta il partner migliore per le Aziende A.S.L.

**SESAT – De Rosa s.r.l.** Via della Stazione, snc – 81030 Gricignano di Aversa (CE)  
Tel. 081.8133388 – Fax 081.8133424



Da oltre 150 anni **Smith & Nephew** sviluppa dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo ed è leader in ognuno dei segmenti nei quali è focalizzata:

Ortopedia, Wound Management ed Endoscopia. La divisione Endoscopy è leader di settore perché offre una gamma di prodotti unica oltre a numerosi servizi a valore aggiunto che la rendono un partner più che un fornitore. Il suo catalogo include telecamere 3 CCD Full HD endoscopiche e tutti gli accessori per la visualizzazione, il trattamento e l'archiviazione dell'immagine, sistemi di resezione meccanica, manuale e a radiofrequenza, dispositivi elettromedicali per la gestione della pressione intracollare. Gli strumentari chirurgici e i relativi impianti per la riparazione dei tessuti molli per Ginocchio, Spalla, Piccole Articolazioni ed Anca ne completano il portfolio.

Nell'ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore delle medicazioni avanzate. Il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato ed include medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa – NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha uguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all'efficienza ed all'appropriatezza delle cure.

Smith & Nephew Ortopedia è uno dei principali soggetti sul mercato mondiale nella traumatologia e nella ricostruzione articolare. Da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, si propone nel settore ortopedico con tecnologie sempre più innovative al fine di ottenere soluzioni protesiche anche per pazienti giovani ed attivi, per garantire agli stessi il minor impatto chirurgico ed il massimo recupero funzionale. La formazione, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze in ambito ortopedico sono da sempre importanti obiettivi volti a soddisfare le sempre crescenti esigenze degli ortopedici.

**Smith & Nephew S.r.l.** Via De Capitani, 2a – 20864 Agrate Brianza (MB)  
Tel. 039 60941 – Fax 039 651535

## elenco fornitori

8

attrezzature e prodotti di laboratorio



**A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.**  
Via Sette Santi, 3 – 50100 Firenze  
Tel. 055 5680233 / 5680304 – Fax 055 5680216  
diaggare@menarini.it – www.menariniagnostics.it



Sistemi originali **ONETOUCH® Ultra®, ONETOUCH® Ultra\*2, ONETOUCH® UltraSmart™ e ONETOUCH UltraEasy™**

**LIFESCAN ITALIA** Divisione della Johnson & Johnson Medical SpA  
Sede operativa: Via Chiese, 74 – 20126 Milano (MI)  
Tel.: 02 647421 – Fax: 02 6431326 – www.LifeScan.it



Siemens Healthcare Diagnostics è l'azienda leader a livello globale nella diagnostica clinica, impegnata nel mettere a disposizione dei propri clienti in tutto il mondo

le informazioni cliniche utili per ottenere screening accurati, diagnosi precoci, trattamento, monitoraggio e terapia del paziente.  
Il **portafoglio prodotti** comprende: chimica clinica, immunochimica, sistemi integrati, plasma proteine, farmacotossicologia, sistemi di automazione, ematologia, emostasi, analisi urine, infettivologia, biologia molecolare, batteriologia, diabetologia, emogasanalisi, funzionalità piastrinica, analisi d'urgenza e test rapidi droghe.

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano  
Tel. 02 243 67 593 – Fax 02 243 67 659

9

cancelleria | macchine per ufficio | tipografie



**OFFSET – TIPOGRAFIA  
RILIEVO – SERIGRAFIA**

Via G. Mazzoni, 39/A – 00168 ROMA  
Tel. 06 6243159 – Fax 06 6140499

10

detersivi | detergenti | disinfettanti



SHARING EXPERTISE

**Divisione OPM**  
Antisettici e disinfettanti per trattamento di: mani, cute, ferite, mucose, strumenti, apparecchiature e superfici.

**B. Braun Milano S.p.A.** Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO  
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350  
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298  
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357  
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbBraun.it


11

lavanderia | noleggio | accessori  
attrezzature




Servizi di lavaggio con noleggio di biancheria, divise ed effetti di guardaroba per Reparti Sanitari e Comunità. Sterilizzazione kits per sala operatoria.

Via Pontina km 31,700 – 00040 Pomezia (RM) – Tel. 06 911861 – Fax 06 9107077  
info@lavin.it



Servizi di detergenza, noleggio e gestione dei prodotti tessili di uso sanitario, disinfezione e sterilizzazione di tessuto e strumentario chirurgico

**Padana Everest S.r.l.** Sede e stabilimento: Via Sambrioli, 2 – Travagliato (Bs)  
tel. 030 6869311 fax 030 660507 – posta@padanaeverest.it  
Unità produttiva di Podenzano (Pc) Via 1° Maggio, 125



Servizi ed idee per la sanità  
Lavaggio e noleggio biancheria e materasseria  
Sterilizzazione biancheria e strumentario chirurgico.

**Servizi Italia S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa: Via San Pietro, 59/4 – 43019 Castellina di Soragna (PR)  
Tel. 0524 598511 – Fax 0524 598232  
sede@si-servizitalia.com – www.si-servizitalia.com

12

materiali e macchine per l'igiene ambientale  
prodotti per l'igiene personale



Servizi di igiene e sanificazione  
per ospedali e strutture sanitarie.

**COOPSERVICE S. Coop. p.a.** Via Rochdale, 5 – 42122 Reggio Emilia  
Tel. 0522 94011 – Fax 0522 940128 – info@coopservice.it – www.coopservice.it



Prodotti monouso per l'assistenza dei pazienti  
incontinenti e per l'igiene personale dell'ospite.

**SCA HYGIENE PRODUCTS** Via S. Quasimodo, 1220025 Legnano (MI)  
Centralino: 0331 443811 – Fax 0331 443881  
servizio clienti incontinence: Tel. 0331 443895 – Fax 0331 443883



PFE S.p.A. offre supporto professionale e completo alle strutture pubbliche e private nella fornitura dei servizi integrati. Gestione servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario e non, ausili arato, guardaroba e lavanderia, giardinaggio,

custodia immobili, video ispezione e sanificazione condotte aeree, portierato, vigilanza. Gestione servizi integrati per l'energia alternativa, progettazione, realizzazione e manutenzione impianti tecnologici per il risparmio energetico.

Via Dogana, 3 – 20123 Milano  
Tel 02/72094690 – Fax 02/89097240 – P.Iva 01701300855  
info@pfespa.it – www.pfespa.it

13

medicazioni



Gruppo industriale e commerciale per la produzione e la vendita di articoli destinati alla medicazione, all'incontinenza, alla venipuntura e di articoli sanitari vari.

**ARTSANA S.p.A.**  
Sede Sociale: Via Saldarini Catelli, 2 – 22070 Grandate Como (Italia)  
Sede secondaria: Via Mentana, 21/B – 22100 Como (Italia)  
Tel. 031 382111 (ric. aut.) – Fax 031 382400 – Telex 380253



SHARING EXPERTISE

**Divisione OPM**  
Medicazioni avanzate per lesioni croniche ed ustioni. Soluzioni per la corretta deterzione ed idratazione delle lesioni croniche.

**B. Braun Milano S.p.A.** Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO  
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350  
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298  
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357  
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbBraun.it



Materiale per medicazione in garza e TNT, sterile e non sterile.  
Medicazioni adesive aderenti.

**DEALFA srl** Via Borgazzi, 93 – 22052 MONZA (MB)  
Tel. 039 2103626 – Fax 039 2148566  
www.dealfa.it

## elenco fornitori



**Materiale per medicazione ed ortopedia, dispositivi monouso per l'incontinenza e l'igiene della persona.**

Via Messina, 15 – 36040 SAREGO (VI)  
Tel. 0444 726328/7 – Ufficio Gare fax 0444 726391



**Ausili per incontinenti (con service a domicilio).  
Articoli monouso per l'igiene del paziente.  
Pannolini e salviettine umidificate per bambini.  
Assorbenti igienici per signora.  
Salviette umidificate milleusi e per igiene intima.**

**SILC S.p.A. Divisione Ospedaliera**  
Strada Provinciale n. 35 km. 4 – 26017 Trescore Cremasco (CR)  
www.silcitalia.com  
Tel. 0373 2711 – Fax 0373 274762 – info@silcitalia.com  
Div. Ospedaliera: Tel. 0373 271256 – Fax 0373 273922 – istituzionale@silc.it



**Azienda leader di dispositivi medici fondata nel 1856 e operante in oltre 90 paesi. Nell'ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore**

delle medicazioni avanzate ed il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato, includendo medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa – NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha uguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all'efficienza ed all'appropriatezza delle cure.

Smith & Nephew S.r.l.  
Via De Capitani, 2a – 20864 Agrate Brianza (MB)  
Tel. 039 60941 – Fax 039 6056931


## 14

gestioni in service | logistica



**Raccolta, trasporto, condizionamento, smaltimento di rifiuti radioattivi, sorgenti radioattive non più utilizzabili, sorgenti ad alta attività, parafulmini con elementi radioattivi, rivelatori di fumo contenenti elementi radioattivi, carogne di animali contaminate da isotopi radioattivi, rottami metallici contaminati, materiali radiferi. Interventi di bonifica ambientale. Gestione fine Vita AEE. Deposito, manipolazione, gestione logistica e distribuzione per conto terzi di materiali e prodotti radioattivi, alimentari, diagnostici, farmaceutici, cosmetici, attrezzature biochimiche, software scientifici, apparecchiature elettriche–televisive–satellitari ed ottiche. Distributori per l'Italia delle sorgenti Eckert & Ziegler GmbH – Sorgenti di taratura e riferimento, sorgenti per medicina nucleare, sorgenti di <sup>68</sup>Ge per PET, soluzioni di <sup>90</sup>Y e <sup>177</sup>Lu per radioimmunologia – e per la sonda per linfonodo sentinella C-TRAK.**

Via Quintiliano, 30 – 20138 MILANO  
Servizi: Tel. 02 58039020 – Fax 02 58039075  
Prodotti: Tel. 02 58039042 – Fax 02 58039075  
Logistica: Tel. 02 58039030 – Fax 02 58039029  
ambiente@campoverde-group.com – logistica@campoverde-group.com




**Gestione documentale in outsourcing**  
Archiviazione fisica e digitale cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa (impegnative, contabilità, fascicoli personale, delibere aziendali).

Via del Commercio, 3 – 26900 Lodi  
Tel. 0371 417276 – Fax 0371 414782  
info@microdisegno.com – www.microdisegno.com



**Gestione tecnologica e logistica di Laboratori di Emodinamica, Blocchi Operatori di Cardiocirurgia, Terapie Intensive.**

**NGC Medical S.p.A.**  
Strada Provinciale Novedratese, 35 – 22060 Novedrate (CO)  
Tel. 031 794 111 – Fax 031 792 130  
ngc@ngc.it – www.ngc.it



## 15

varie




**EXPOSANITA'**

**Mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza**

servizi, convegni, seminari, corsi di formazione, iniziative speciali dedicati agli operatori della sanità e dell'assistenza.

È una manifestazione fieristica di:



Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna  
Tel. 051 325511 – Fax 051 324647  
info@senaf.bo.it – www.senaf.it

**FARMAFACTORING SPA** **Gestione del credito nei confronti del S.S.N. e della Pubblica Amministrazione, mandato all'incasso, anticipazione su fatture, maturity, pro-soluto, attività legale per il recupero del credito.**

Via Domenichino, 5 – 20149 MILANO  
Tel. 02 499051 – Fax 02 4818157

**Questa rubrica è riservata alla comunicazione pubblicitaria e costituisce una "vetrina" in cui sono esposti marchi di aziende specializzate nei vari settori merceologici e dei servizi.**

# inratio 2

## Il sistema portatile per il monitoraggio del PT/INR

**Semplice  
Veloce  
Accurato**

- Risultato in 60 secondi
- Ridotta quantità di campione
- Doppio controllo di qualità su ogni striscia
- Per uso professionale e per auto-monitoraggio

**Per il professionista  
Per il paziente**



SIAMO PRESENTI  
AL XVII CONGRESSO  
NAZIONALE  
DELLA F.A.R.E.

RICCIONE  
30 NOVEMBRE  
3 DICEMBRE  
2011



# Plurima®

L'azienda di riferimento nei servizi di gestione documentale,  
logistica sanitaria e servizi integrati per la Sanità



## VIVERE L'ECCELLENZA

- Gestione documentale
- Long Term Archiving
- Gestione dei backup
- Distruzione in sicurezza

- Digitalizzazione dei documenti
- Gestione dei flussi di lavoro
- Protocollo informatico
- Archiviazione ottica sostitutiva
- Archiviazione e gestione dei fascicoli del personale

- Gestione cartelle cliniche
- Gestione referti
- Controllo conformità
- Gestione della documentazione sanitaria e del rischio legale

- Outsourcing amministrativo
- Servizi posta e protocollo

- Gestione magazzini farmaceutici ed economici
- Trasporto di campioni biologici ed emocomponenti
- Processi di logistica integrata
- Trasporti interni di pazienti in strutture ospedaliere

- ORPHEO sistema informativo per la medicina legale

- Formazione e cultura

**XVII Congresso Nazionale F.A.R.E**

Riccione, Palazzo dei Congressi, 30 Novembre - 3 Dicembre 2011\_3° Piano/Stand 27